



TRIBUNALE di MONZA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Angela COLELLA,
letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe iscritto a carico di [REDACTED]
e [REDACTED] per il reato di cui all'art. 572 c.p.
richiamati, in particolare, la richiesta di archiviazione dei Pubblici Ministeri, l'atto di opposizione
della persona offesa [REDACTED], le memorie difensive depositate nell'interesse delle indagate e
l'annotazione conclusiva del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza
e Brianza del 7.5.2024;
sentite le parti all'udienza camerale del 13.12.2024,

O S S E R V A

La richiesta di archiviazione non può essere accolta in relazione alla posizione di [REDACTED]
[REDACTED], nei cui confronti – data la completezza delle indagini – *va ordinata l'imputazione per
il delitto di maltrattamenti* per cui vi è iscrizione (e non per il delitto di abuso di mezzi di correzione,
dal cui perimetro esula qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da un
preteso intento educativo).

La fattispecie di cui all'art. 572 c.p. trova, infatti, pacificamente applicazione in tutti i contesti in cui
il soggetto passivo del reato sia sottoposto all'autorità del soggetto attivo o a questi affidato “per
ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia” e configura un *reato di mera condotta*, per
la cui realizzazione è sufficiente che il comportamento dell'agente sia *idoneo* sotto il profilo oggettivo
a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria,
indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione e manifestazione. Opinando altrimenti si
finirebbe, infatti, per attribuire o meno rilevanza penale a condotte oggettivamente identiche in
ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale (a
sua volta legato ad una serie di variabili non predeterminabili ed eterogenee, non solo fisiche e
psicologiche ma anche di tipo sociale e culturale).

La formulazione dell'art. 572 co. 1 c.p. consente, inoltre, di attribuire autonomo rilievo a *condotte
omissive idonee a ledere i beni giuridici protetti dalla norma*, che vanno identificati nell'integrità psico-
fisica del soggetto passivo e nella personalità dell'individuo nella sua formazione e nella sua
evoluzione, secondo l'interpretazione evolutiva tracciata dalla Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991.

Gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini – e in particolare, le dichiarazioni delle
persone offese, riscontrate da quelle di numerose altre atlete, gli esiti dell'attività di captazione e,

soprattutto, l'analisi dei contenuti estrapolati dai dispositivi elettronici in sequestro – hanno disvelato una *pluralità di condotte maltrattanti di natura attiva poste in essere dall'allenatrice* [REDACTED] *ai danni di tutta la squadra* (urla incontrollate, insulti, e talvolta manifestazioni più eclatanti quali lanciare oggetti o rovesciare tavoli e sedie) *e così pure delle singole atlete di volta in volta prese di mira* (battute di scherno, insulti, in un caso il lancio di un guinzaglio e in più di un'occasione l'imposizione di effettuare gli allenamenti e/o particolari esercizi nonostante le condizioni di salute della ginnasta non lo consentissero).

Hanno, altresì, fatto emergere condotte omissive di portata lesiva non certo inferiore, quali l'*omessa predisposizione di un supporto nutrizionale e psicologico*, a dispetto delle richieste in tal senso avanzate da alcune ginnaste, e l'*omesso controllo a fronte di situazioni di rischio già verificatesi in passato* (quali l'assunzione di lassativi in dosi massicce o l'induzione del vomito per scongiurare gli aumenti di peso).

Tali ultime condotte assumono rilievo penale, ai sensi dell'art. 572 co. 1 c.p., in considerazione dell'*obbligo di protezione ravvisabile in capo all'allenatrice* [REDACTED] *in forza dei vincoli contrattuali discendenti dall'iscrizione delle atlete alla F.G.I., nonché della "responsabilità da contatto sociale qualificato"* derivante dall'affidamento delle ginnaste – inizialmente minorenni – all'Accademia [REDACTED], di cui la stessa era direttrice tecnica. Le caratteristiche del rapporto rendevano, infatti, *impossibile l'esercizio di un effettivo controllo da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale*, atteso che le atlete vivevano lontane dalle famiglie, non frequentavano istituti scolastici e trascorrevano la gran parte delle loro giornate in palestra. Ciò *accresceva l'ampiezza dell'obbligo di protezione gravante sui soggetti cui le stesse erano affidate*, rendendo necessaria una supervisione a trecentosessanta gradi sul loro benessere psico-fisico.

Tra le condotte attive maltrattanti va, poi, menzionata la cd. *violenza assistita*, subita dalle ginnaste che *hanno assistito visivamente alle vessazioni perpetrate ai danni di altre atlete*.

Non può, invece, attribuirsi rilevanza penale alle *operazioni di rilevazione del peso corporeo* di per sé considerate, anche se poste in essere più volte alla settimana o addirittura giornalmente. Destano, al contrario, più di qualche perplessità le *modalità inutilmente afflittive connaturate alla loro "dimensione pubblica"*, atteso che le ginnaste venivano pesate una dopo l'altra negli spogliatoi, al loro arrivo in palestra, e attendevano il proprio turno in fila, in mutande, diventando bersaglio di insulti da parte delle allenatrici anche nel caso di aumenti di pochi etti e venendo prese di mira nel corso dei successivi allenamenti.

Le suddette condotte attive ed omissive, *unitariamente considerate*, paiono sufficienti ad integrare il *nesso di abitudine* e il *dolo unitario* richiesti dall'art. 572 c.p. Dal punto di vista processuale, non può infatti condividersi la lettura delle emergenze probatorie effettuata dall'Ufficio di Procura, che ha valutato gli elementi di prova interpretando la fattispecie di cui all'art. 572 co. 1 c.p. come reato di evento, e non di condotta (così negando rilevanza alle condotte attive) e non ha preso in alcuna considerazione le condotte omissive e la cd. *violenza assistita*.

Nel sostenere che tutte le ginnaste escusse a sommarie informazioni avrebbero detto il vero, restituendo agli inquirenti ciascuna la propria percezione soggettiva degli eventi, *non si è adeguatamente considerata la valenza probatoria delle dichiarazioni convergenti a carico rese dalle denuncianti* [REDACTED] e [REDACTED] *oltre che da* [REDACTED] e [REDACTED], che parimenti

figura quale persona offesa. Si tratta di una conclusione che si discosta dall'orientamento, granitico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le deposizioni della vittima possono essere da sole poste a fondamento della ricostruzione dei fatti e della affermazione di responsabilità, anche in assenza di riscontri esterni, purché siano sottoposte a vaglio la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.

Alla luce delle ipotetiche ragioni di risentimento e degli altrettanto ipotetici moventi calunniosi prospettati dalle difese delle indagate (tra i quali l'asserito ritorno economico e in termini di visibilità, il legame del padre di [REDACTED] con il quotidiano "La Repubblica" e la militanza delle denunciati nell'associazione "Change the game"), è di fondamentale importanza rilevare come i racconti di [REDACTED] e [REDACTED] presentino *numerose corrispondenze con quelli di altre ginnaste, solo alcune delle quali individuate come persone offese*, e abbiano trovato *significativi elementi di riscontro* in molte delle altre deposizioni testimoniali, oltre che nelle conversazioni oggetto di intercettazione e nei contenuti estrapolati dai dispositivi elettronici in sequestro.

In considerazione di quanto si è detto, il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini consente di formulare, nei confronti di [REDACTED], una *ragionevole previsione di condanna*.

La richiesta di archiviazione deve, invece, trovare accoglimento in relazione alla posizione di [REDACTED] [REDACTED], a carico della quale sono emersi, in sostanza, soltanto *commenti poco rispettosi nei confronti delle atlete, a stigmatizzare i loro aumenti di peso*. Le *carenze linguistiche dell'indagata* – non di madrelingua italiana – e, soprattutto, la *posizione di subalternità* rispetto alla direttrice [REDACTED] e le *frequenti manifestazioni di vicinanza emotiva nei confronti delle atlete* di volta in volta prese di mira non consentono, infatti, di ritenere integrata la fattispecie oggetto dell'inculpazione provvisoria quantomeno dal punto di vista soggettivo.

Nei paragrafi successivi si ritornerà sui singoli passaggi della decisione motivandoli in maniera più distesa, come la complessità e la novità delle questioni richiedono.

La richiesta di archiviazione, l'atto di opposizione e le memorie difensive

L'articolata richiesta di archiviazione avanzata dai Pubblici Ministeri nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] si fonda sull'impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna in relazione al delitto di cui all'art. 572 c.p. *per via della frammentarietà delle condotte potenzialmente maltrattanti emerse nel corso delle indagini*, che non consentirebbe di ritenere integrato il requisito dell'abitudine per ciascuna delle ginnaste vittime delle vessazioni.

Nessun rilievo, a tal proposito, andrebbe attribuito alla mancanza di supporti professionali adeguati a sostenere le giovani atlete nello svolgimento dell'attività agonistica ai massimi livelli, *imputabile non all'allenatrice ma alla Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.)*

Nell'addivenire alle suddette conclusioni, i P.M. hanno valorizzato le contraddizioni rilevabili tra le deposizioni delle persone offese e di altre ginnaste escuse a sommarie informazioni, spiegabili alla luce della diversa "capacità di resistenza" ai soprusi, oltre che alle pressioni e ai sacrifici che la ginnastica ritmica ad alti livelli inevitabilmente comporta, e così pure della prospettiva delle singole

atlete, solo alcune delle quali hanno proseguito l'attività agonistica. Tali elementi avrebbero inevitabilmente condizionato le rispettive dichiarazioni, al punto da restituire agli inquirenti non un'oggettiva ricostruzione dei fatti, ma la percezione soggettiva che di essi ha avuto la singola ginnasta.

Secondo i P.M., il contesto “gravemente carente sotto il profilo formativo, valoriale e dei controlli” che le indagini hanno portato alla luce non varrebbe a “spostare il confine tra il comportamento penalmente rilevante e quello che ha (o dovrebbe avere) esclusivamente rilevanza civile o disciplinare”, nonostante l'interpretazione evolutiva di cui all'art. 572 c.p. che si è andata consolidando in giurisprudenza in virtù della crescente attenzione per il diritto all'incolumità non solo fisica ma anche psichica dell'individuo.

Più piana e scarna la motivazione a sostegno della richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di ██████████, a carico della quale sarebbero emersi unicamente *commenti poco rispettosi nei confronti delle atlete* – quali “bambino cresce” o “bambina cresce” – a stigmatizzare i loro aumenti di peso, ma non anche insulti, urla incontrollate, umiliazioni, battute sul fisico e così via. Le indagini avrebbero, altresì, messo in luce la *posizione di evidente subalternità* della ██████████ rispetto alla ██████████, del resto comune a tutti gli altri membri dello staff, che non le avrebbe consentito di intervenire efficacemente a sostegno delle atlete di volta in volta prese di mira, ma solo di manifestare loro la propria vicinanza emotiva.

Il difensore fiduciario di ██████████ ha presentato opposizione avverso la richiesta di archiviazione, evidenziandone la *contraddittorietà rispetto all'apparato argomentativo che ne è a fondamento*: gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini avrebbero, infatti, imposto – in relazione alla posizione di ██████████ – l'esercizio dell'azione penale per il delitto di maltrattamenti, di cui sarebbero ravvisabili tutti gli elementi costitutivi.

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 408 e 410 c.p.p. il difensore ha richiesto l'escussione a s.i.t. della psicologa che ha avuto e tuttora ha in carico ██████████ e l'acquisizione della relazione integrativa dalla stessa redatta in data 19.9.2024.

Nessun cenno viene, invece, effettuato nell'atto di opposizione alla posizione di ██████████, se non nel fugace passaggio in cui si parla del “generale stato di soggezione nei confronti di ██████████ non solo delle ginnaste ma anche dei vari professionisti di cui l'Accademia si avvale”.

In via subordinata, il difensore dell'opponente ha chiesto la riqualificazione del reato oggetto dell'incolpazione provvisoria nelle diverse fattispecie di cui agli artt. 571 e 612 bis c.p., senza per vero soffermarsi sul punto.

In vista dell'udienza camerale del 13.12.2024 i difensori delle indagate hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p.

Entrambi hanno argomentato, in primo luogo, in ordine all'*inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione*, da un lato poiché l'integrazione istruttoria richiesta non varrebbe a soddisfare il requisito della novità, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio in atti, e dall'altro poiché, nella sua relazione integrativa, la professionista che ha in cura ██████████

avrebbe espresso considerazioni indebite, sconfinando sul piano giuridico.

Gli itinerari argomentativi seguiti nelle memorie sono in parte convergenti, laddove si soffermano sugli elementi da cui desumere l'inattendibilità di [REDACTED] e le reali motivazioni alla base del suo agire asseritamente calunnioso e sulla confutazione dell'iniziale ipotesi accusatoria.

Essi divergono, invece, in relazione ad altri profili.

La difesa [REDACTED] si è profusa sulle *operazioni di peso delle atlete* e sull'impossibilità di ravvisare gli elementi costitutivi non solo della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., ma anche di quelle di cui agli artt. 571 e 612 bis c.p. Ha rimarcato, nondimeno, l'estraneità della sua assistita alle doglianze dell'opponente e la *profonda differenza tra le posizioni delle due indagate*, che ben si coglie nelle motivazioni della richiesta di archiviazione.

La difesa [REDACTED] ha, invece, *contestato l'attribuzione della qualità di persona offesa alla ginnasta [REDACTED]*, che tale non si ritiene, e conseguentemente l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente alla data del 15.12.2023 (termine di durata massima delle indagini preliminari effettuate a seguito dell'iscrizione della notizia di reato in relazione alle posizioni delle altre persone offese).

Si è, poi, ampiamente diffusa sui rapporti tra [REDACTED] e le singole ginnaste a vario titolo lambite dalle indagini, e ha lamentato la totale *pretermissione*, da parte dell'Ufficio di Procura, *degli elementi di prova a favore dell'indagata* che sarebbero emersi, in particolare, dall'attività di captazione e dall'analisi investigativa dei dati estratti dai supporti digitali in sequestro. Gli stessi avrebbero inequivocamente restituito, ad avviso della difesa, l'immagine "di un'allenatrice premurosa nei confronti delle proprie ginnaste, che si interessa delle stesse anche più di quanto la sua posizione comporterebbe e ciò non solo con riferimento alla ginnastica, ma anche ad ogni altra situazione extrasportiva".

Sull'ammissibilità dell'atto di opposizione

L'opposizione all'archiviazione proposta dal difensore di [REDACTED] deve ritenersi ammissibile. Sul punto, si richiama l'insegnamento – ancora attuale – di Cass., sez. III, sent. n. 16551 del 3.11.2016, a tenore della quale "Al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le *richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio*. (In motivazione, la S.C. ha osservato che *l'onere di indicazione* posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., *è funzionale a consentire al giudice di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative*, che sottoporrebbero l'indagato ad un inutile aggravio della sua posizione processuale)".

Pur a fronte di indagini che lo stesso opponente ha definito accurate e articolate – e che, come tali, non lasciavano ampi margini di integrazione – l'escussione della dott.ssa [REDACTED], che ha in cura la persona offesa dal giugno 2020, appare utile a chiarire la portata delle conseguenze

psicofisiche che le condotte asseritamente maltrattanti hanno avuto sulla giovane, anche al fine di valutare la sussistenza della fattispecie aggravata dall'evento di cui all'art. 572 co. 3 c.p.

Essa potrebbe, peraltro, accompagnarsi all'audizione del prof. ██████████, che ha firmato la relazione allegata alla memoria depositata dalla difesa ██████████ in vista dell'udienza del 13.12.2024, secondo il quale la dott.ssa ██████████ avrebbe commesso "svariati errori di natura metodologica, valutativa e interpretativa". Anche laddove non si procedesse all'escussione del prof. ██████████, alla dott.ssa ██████████ potrebbe comunque essere richiesto di prendere posizione sul punto, così instaurando un contraddittorio quantomeno virtuale tra i due professionisti.

Occorre, ad ogni modo, rilevare che "In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, alla parte offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione *non solo per il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato*; ciò comporta che, *laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti*, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest'ultimo aspetto. Ne consegue che l'indicazione delle investigazioni suppletive non è condizione necessaria di ammissibilità dell'opposizione e la mancanza di detto elemento non esaurisce, pertanto, l'onere motivazionale sull'adozione "*de plano*" del provvedimento di archiviazione" (così Cass., sez. V, sent. n. 13676 del 17.1.2011).

È appena il caso di sottolineare, da ultimo, come l'art. 409 co. 2 c.p.p. consenta al G.I.P. investito della richiesta di archiviazione di fissare udienza in tutti i casi in cui non ritenga di accoglierla *de plano*, anche in mancanza di opposizione della persona offesa, al fine di esercitare il *potere/dovere di controllo sul corretto esercizio dell'azione penale* che l'ordinamento gli attribuisce (cfr. sul punto la parte motiva di Cass., sez. VI, sent. n. 19109 del 26.3.2024).

Sulla regola della "ragionevole previsione di condanna" di cui al novellato art. 408 c.p.p.

Il vaglio della richiesta di archiviazione impone, anzitutto, alcune considerazioni preliminari, puramente teoriche, sulla *formula della "ragionevole previsione di condanna"* attualmente prevista dall'art. 425 co. 3 c.p.p. per la sentenza di non luogo a procedere e dall'art. 408 c.p.p. per la richiesta di archiviazione.

La riscrittura di quest'ultima norma – che è quella che qui più interessa – è stata accompagnata dalla soppressione dell'art. 125 disp. att. c.p.p., che prevedeva la possibilità per il P.M. di richiedere l'archiviazione del procedimento *quando la notizia di reato era infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini non sarebbero stati idonei a sostenere l'accusa in giudizio*.

Come è stato osservato in dottrina, il combinato disposto degli artt. 408 c.p.p. (*ante riforma*) e 125 disp. att. c.p.p. (ora abrogato) era permeato da un *favor actionis* che trovava la sua copertura costituzionale nel principio di obbligatorietà dell'azione penale, senza alcun contemperamento con le opposte esigenze deflattive o di economia processuale che ispirano, invece, il d. lgs. n. 150/2022.

Le suddette norme venivano comunemente interpretate nel senso di imporre al P.M. un onere di verifica dell'adeguatezza delle indagini rispetto allo svolgimento della fase dibattimentale, a prescindere dal suo risultato.

La recente riforma ha riallineato le regole di giudizio sottese al non luogo a procedere e all'archiviazione, introducendo una formula che, quantomeno, riecheggia quella dell'oltre ogni

ragionevole dubbio cristallizzata agli artt. 530 co. 2 e 533 co. 1 c.p.p.

I commentatori non sono concordi, nondimeno, sull'effettiva portata innovativa del riferimento alla "ragionevole previsione di condanna".

Secondo alcuni, vi sarebbe una *sostanziale coincidenza tra gli elementi non idonei a sostenere l'accusa del testo previgente e gli elementi che non consentono una ragionevole previsione di condanna nel testo attuale.*

Altri ritengono, invece, che la *regola iuris* oggi vigente risponda al principio *in dubio contra actionem*, imponendo al giudice di disporre l'archiviazione e il non luogo a procedere e al P.M. di chiedere l'archiviazione in caso di prognosi di assoluzione, risolvendo a favore dell'indagato/imputato le incertezze ricostruttive non superabili nell'eventuale futuro dibattimento (come fanno, appunto, gli artt. 530 e 533 c.p.p.).

Neppure tra i sostenitori di questa seconda tesi vi è, peraltro, uniformità di vedute sul tipo di valutazione che il P.M. prima e il giudice poi sarebbero chiamati ad effettuare in forza degli artt. 408 e 425 co. 3 c.p.p.: a parere di alcuni, lo standard da applicare sarebbe quello del "*più probabile che non*", con la conseguenza che previsioni di condanna inferiori al 50% dovrebbero portare all'archiviazione del procedimento o alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere; a parere di altri, invece, essi *non dovrebbero porsi il problema del "grado di ragionevolezza"*, ovvero della quantità di prognosi o di probabilità necessaria per fondare la propria determinazione, non essendo richiesta alcuna motivazione sul punto.

Non può sfuggire l'*evidentissimo margine di discrezionalità* in capo all'organo chiamato a decidere sull'adozione di un provvedimento di chiusura o di un provvedimento propulsivo del procedimento, comune a tutte le ipotesi di giustizia predittiva, in cui ci si interroga su quel che accadrà o potrebbe accadere nelle fasi successive. Il suddetto margine di discrezionalità è, peraltro, inevitabilmente destinato ad ampliarsi nei *casi dubbi*, che per definizione preludono a scenari dibattimentali aperti.

L'esperienza maturata nei primi due anni dall'entrata in vigore della "riforma Cartabia" ha consentito di enucleare una serie di ipotesi in cui l'adozione di una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 co. 3 c.p.p. appare insoddisfacente, perché non realizza un adeguato temperamento del principio *in dubio contra actionem* con gli altri interessi in gioco, quali il diritto all'accertamento della verità che costituisce il primo ristoro delle vittime dei reati (sul punto, non possono che richiamarsi le acquisizioni giurisprudenziali in tema di artt. 2, 3 e 8 CEDU e, da ultimo, le motivazioni della sentenza n. 192/2023 resa dalla Corte costituzionale nel giudizio incidentale sollevato nel caso Regeni).

Si pensi ad esempio:

- a) all'ipotesi, tutt'altro che infrequente nei casi di violenza domestica, della *ritrattazione della persona offesa*, che potrebbe essere interpretata come un ulteriore riscontro dello stato di condizionamento e sopraffazione in cui la stessa versa, e che nella fase dibattimentale spesso richiede l'instaurazione del subprocedimento di cui all'art. 500 co. 4 c.p.p. per verificare l'assenza di pressioni, violenze o minacce;
- b) all'ipotesi in cui siano presenti in atti *consulenze tecniche di segno opposto*, a fronte delle quali appare di grande utilità l'escussione dei testi esperti in contraddittorio fra loro, anche al fine di valutare la necessità di disporre d'ufficio perizia;
- c) all'ipotesi in cui *l'adozione di una sentenza di proscioglimento o viceversa di condanna dipenda*

dall'adesione del giudice del merito ad un orientamento interpretativo piuttosto che ad un altro, specie laddove la novità della questione non abbia ancora fatto emergere un indirizzo consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità; o ancora,

- d) all'ipotesi in cui il G.I.P. abbia ordinato l'*imputazione coatta a fronte della richiesta di archiviazione* del P.M., eventualmente a seguito dell'opposizione all'archiviazione della persona offesa.

Più in generale, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 co. 3 c.p.p.* si mostra problematica in tutti i casi in cui l'esito del giudizio dipenda essenzialmente dalla *valutazione di prove dichiarative*, come tipicamente accade nei reati a sfondo sessuale, nei quali le ricostruzioni offerte dalla persona offesa e quella dell'imputato di regola si contrappongono in assenza di testimoni oculari o di altri riscontri dirimenti.

In tutti questi casi, la prognosi negativa quanto al fatto che gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna rischia di assumere connotati "impressionistici", fondandosi appunto sulle *impressioni soggettive del giudice* che è chiamato ad adottarla *più che su elementi oggettivabili, di cui egli possa rendere conto in motivazione*; né si vede a cosa si possa ancorare l'indicazione di un coefficiente probabilistico, che a detta dei sostenitori della tesi della "condanna probabile", laddove inferiore al 50%, giustificerebbe l'adozione di un provvedimento di chiusura quale il non luogo a procedere.

Autorevole dottrina sostiene che *la regola di giudizio* è la regola che riguarda il rapporto tra i due termini di un'alternativa decisoria e *dice qual è il provvedimento da adottare in caso di dubbio*, che è quello opposto al provvedimento di cui la legge fissa i presupposti. Secondo tale impostazione, *poiché il dato normativo attuale, come quello previgente, fissa i presupposti per l'adozione della sentenza di non luogo a procedere*, ne discende che, *in caso di dubbio, il provvedimento da adottare è il rinvio a giudizio*: la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere è, infatti, subordinata alla prova negativa che gli elementi idonei acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna; prova "sempre ardua", ma ancor più nei casi dubbi.

Queste considerazioni si riverberano, a monte, sulla scelta che il P.M. prima e il G.I.P. poi sono chiamati ad effettuare in ordine all'archiviazione: se neppure il G.U.P., nella fase successiva, sarebbe in condizione di adottare una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 co. 3 c.p.p., valutando la consistenza del medesimo quadro probatorio, *non si vede sulla base di quali elementi oggettivabili e motivabili essi potrebbero, rispettivamente, giustificare la richiesta di archiviazione e accoglierla*; tanto più alla luce dell'orientamento, granitico nella giurisprudenza di legittimità, in tema di *valutazione probatoria delle dichiarazioni della persona offesa anche in assenza di riscontri*.

A ben guardare, in ipotesi come quelle che si sono sopra elencate a titolo esemplificativo, l'opzione in favore del provvedimento propulsivo del procedimento *non porterebbe alla celebrazione di un processo inutile*, in partenza destinato a concludersi con una sentenza di proscioglimento, *ma al contrario di un processo utile, ancorché dall'esito imprevedibile a priori*.

Una simile soluzione non pare, dunque, contraria allo spirito della riforma, né esaspera il principio *in dubio contra actionem* al punto da sacrificare altri interessi di rango equivalente, alcuni dei quali dotati di copertura costituzionale e convenzionale al pari del diritto di difesa o della ragionevole durata del processo, come il *diritto delle vittime all'accertamento della verità processuale* (che, in un

contesto come quello che qui occupa, potrebbe agevolmente farsi discendere dagli artt. 8 CEDU e 117 co. 1 Cost.)¹.

Alla luce delle considerazioni che saranno meglio esposte nel prosieguo della motivazione, peraltro, chi scrive ritiene che a carico di una delle due persone sottoposte alle indagini gli elementi raccolti consentano la formulazione di una ragionevole previsione di condanna.

Sul delitto di maltrattamenti e sulla sua configurabilità in ambito sportivo

La seconda, necessaria, premessa attiene alle acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di art. 572 c.p., di cui occorre verificare la tenuta nel *peculiare contesto* che qui occupa.

Il presente procedimento ha infatti ad oggetto i *maltrattamenti asseritamente perpetrati, ai danni di quattro diverse persone offese, in un ambito diverso da quello familiare o parafamiliare* cui l'art. 572 c.p. prevalentemente si applica.

Vale fin da subito la pena di osservare come il dato letterale della norma non solo non precluda, ma anzi consenta espressamente di riconoscere la configurabilità del reato *in tutti i contesti in cui il soggetto passivo del reato sia sottoposto all'autorità del soggetto attivo o a questi affidato "per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia"*. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è infatti *l'integrità psico-fisica del soggetto passivo*, che ha nel tempo acquisito rilevanza autonoma rispetto al bene-famiglia, cui il legislatore storico aveva attribuito importanza preminente.

La giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di autorevole dottrina, ha inoltre talvolta riconosciuto rilievo di autonomo bene giuridico specificamente tutelato dall'art. 572 c.p. alla *personalità dell'individuo nella sua formazione e nella sua evoluzione* (cfr. sul punto Cass., sez. VI; sent. n. 27048 del 18.3.2008; Cass., sez. VI, sent. n. 38962 del 13.7.2007² e, più di recente, Cass., sez. I, sent. n. 13013 del 28.1.2020).

In questa prospettiva, *mentre il singolo atto (percosse, ingiurie, minacce, ecc.) offende l'integrità psicofisica, la condotta del "maltrattare", per la sua durata e ripetitività, è appunto idonea a ledere la personalità del soggetto passivo, unitariamente considerata*: la realizzazione del reato in presenza di un legame di contiguità e continuità, che consente la ripetizione "abituale" degli atti, vale infatti ad attribuire ai fatti-reato che ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 572 c.p. un'oggettività giuridica autonoma, a prescindere dal contesto in cui la compromissione del bene giuridico si realizza.

Per mettere a fuoco alcune delle questioni giuridiche che vengono in rilievo nel presente procedimento, è importante evidenziare che *la fattispecie base di cui all'art. 572 co. 1 c.p. si atteggia a*

¹ La Corte di Strasburgo ha a più riprese affermato che, in relazione alle violazioni dell'art. 8 CEDU, vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che *prescinde dall'attivazione dell'interessato* e che richiede l'avvio di indagini effettive ed adeguate, *in grado di condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili* (similmente a quanto avviene per le violazioni degli artt. 2 e 3 CEDU). Si vedano, *ex multis*, Corte EDU, sez. I, sent. 31.7.2012, *Tyagunova c. Russia*, § 74, e più di recente Corte EDU, sez. III, sent. 22.6.2021, *R.B. c. Estonia*, § 103.

² Così recita la massima: "Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod.pen., la ripetuta esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età, sì da creare abitualmente un'atmosfera relazionale pregiudizievole per la sua equilibrata evoluzione psichica. (Fattispecie in cui il genitore usava sottoporre la figlia minore a ripetute esibizioni di nudità, visioni di film pornografici, conversazioni a contenuto erotico-sessuale, ecc.)".

reato di mera condotta. Solo l'ipotesi aggravata dall'evento di cui al co. 3 integra, invece, un reato di evento (costituito dal verificarsi di una lesione personale grave o gravissima o dalla morte del soggetto passivo).

La Suprema Corte ha avuto modo di ribadirlo in maniera molto netta nella parte motiva delle recenti Cass., sez. Cass., sez. VI, sent. n. 809 del 17.10.2022 e Cass., sez. VI, sent. n. 37978 del 3.7.2023, aventi rispettivamente ad oggetto maltrattamenti in ambito familiare e in ambito scolastico. Al § 1.4. della motivazione della seconda pronuncia ora citata, l'autorevole collegio ha espressamente affermato che *“il delitto di maltrattamenti non è un reato di evento, ma di condotta. Perché esso si configuri, dunque, è sufficiente che il comportamento dell'agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima l'anzidetta condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria, ma non anche che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti. Semmai così fosse, infatti, si finirebbe per conferire alla fattispecie una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale: dato, quest'ultimo, tuttavia legato ad una serie di variabili non predeterminabili ed eterogenee (non soltanto, cioè, fisiche e psicologiche, ma anche sociali e culturali), che finirebbe per assegnare o meno penale rilevanza a condotte oggettivamente identiche, in tal modo inficiando la tassatività della disposizione incriminatrice, peraltro mediante l'introduzione di un elemento da essa non richiesto”*.

Si tratta di considerazioni cui chi scrive ritiene convintamente di dover aderire e che, come si è anticipato, assumono importanza dirimente ai fini della decisione (posto che, come si è detto, le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione sottendono la ricostruzione della fattispecie di cui all'art 572 co. 1 c.p. come reato di evento).

Tornando all'analisi degli aspetti più rilevanti, basti rilevare come la locuzione “maltrattare”, cui l'art. 572 c.p. affida la descrizione del fatto tipico, permetta pacificamente di ricondurre alla norma incriminatrice, oltre a quelli fisici e psicologici nelle loro varie declinazioni, anche forme meno consuete ed evidenti di maltrattamenti. Sono state, ad esempio, ritenute tali la ripetuta sottoposizione di una persona di giovane età a pratiche esoteriche “sataniche” (così Cass., sez. III, sent. n. 8284 del 9.12.2009) e la ripetuta esposizione di un minore a contesti erotici inadeguati alla sua età (così la già citata Cass., sez. VI, sent. n. 38962 del 13.7.2007).

Già anteriormente all'introduzione dell'attuale co. 4 dell'art. 572 c.p., inoltre, la giurisprudenza considerava rilevante per l'integrazione della condotta anche la *cd. violenza assistita* (cfr. sul punto *ex multis* Cass., sez. VI, sent. n. 18833 del 23.2.2018, che aveva affermato il principio secondo cui “Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, *ma li coinvolgono indirettamente, come involontari spettatori* delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitudine delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi”)³.

³ Il dato normativo attuale impone, viceversa, una distinzione tra le ipotesi in cui il minore assista visivamente ai maltrattamenti e quello in cui gli stessi avvengano in sua presenza, senza che egli ne abbia percezione visiva o che il soggetto attivo abbia contezza di ciò: ferma l'applicabilità, in entrambe le ipotesi, dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 co. 2 c.p., nella prima si configurerà un'ulteriore ipotesi di reato ai danni del minore, con tutte le conseguenze che da ciò discendono sul versante sostanziale e processuale.

È altrettanto fondamentale sottolineare che la formulazione dell'art. 572 co. 1 c.p. consente di attribuire autonomo rilievo a *condotte omissive idonee a ledere i beni giuridici protetti*, anche a prescindere dalla coeva commissione di condotte attive e dalla verifica degli eventi aggravatori di cui al co. 3: il delitto di maltrattamenti può, dunque, essere realizzato *sia mediante azione sia mediante omissione, purché in capo al soggetto agente fosse ravvisabile un obbligo giuridico di agire*.

La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese riconosciuto la correttezza di questo itinerario argomentativo in relazione all'omissione di condotte di cura e assistenza nei confronti di soggetti incapaci di farvi fronte in maniera autonoma (quali i minori o gli anziani).

Cass., sez. VI, sent. n. 8617 del 24.1.2024 ha, ad esempio, affermato che “Il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle *condotte di cura, assistenza e protezione che si rendono necessarie a fronte di esigenze cui il figlio stesso non può autonomamente provvedere*”, mentre Cass., sez. VI, sent. n. 12866 del 25.1.2018 ha ritenuto che le condotte di incuria addebitate ad un'operatrice in un *residence* per anziani potessero integrare il delitto di maltrattamenti⁴.

La recentissima Cass., sez. VI, sent. n. 1268 del 14.11.2024 ha, infine, ritenuto integrato il delitto *de quo* al cospetto di *condotte di cd. violenza economica* poste in essere dall'imputato, consistite “nell'osteggiare la coniuge nella ricerca di un'attività lavorativa”, nel “non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia”, nell'“imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione di ruoli”, nel “sottrarsi alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui “mantenuta”, nel “non remunerare le attività svolte nell'interesse familiare, con il proprio arricchimento”. La natura maltrattante di tali condotte – *per la gran parte di natura omissiva*, appunto – è stata riconosciuta *sulla scorta di un'interpretazione evolutiva e orientata della fattispecie di cui all'art. 572 c.p.*, alla luce delle numerose fonti sovranazionali di riferimento⁵.

Indipendentemente dalla natura attiva od omissiva delle condotte, per l'integrazione della fattispecie di maltrattamenti è comunque necessaria una *pluralità di atti*, secondo il paradigma del *reato abituale*. Occorre, dunque, il *compimento di più condotte* – anche in sé non penalmente rilevanti, purché idonee ad offendere i beni giuridici tutelati – e, secondo l'interpretazione che a chi scrive pare preferibile, il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui l'azione è divenuta complessivamente riconoscibile

⁴ Recita la massima: “La reiterata e grave carenza di cure ed assistenza di persone anziane non autosufficienti, pur potendo configurare il reato di maltrattamenti, non integra di per sé il diverso reato di abbandono di incapaci, per la cui configurabilità è necessario l'accertamento di una condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la corte di appello aveva condannato l'imputata, addetta, presso un residence per anziani, alla pulizia dei locali, all'igiene personale dei pazienti e alla loro assistenza durante i pasti, senza individuare se l'incuria nello svolgimento di dette mansioni e le condotte di maltrattamenti poste in essere nei confronti dei pazienti avessero determinato una situazione di “abbandono”).”

⁵ Segnatamente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul nel 2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013, dei Considerando 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE e della Direttiva 2024/1385 UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, il cui art. 2 lett. b) qualifica come “violenza domestica” “qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare”.

e qualificabile ai sensi dell'art. 572 c.p.⁶.

La Suprema Corte ha, a questo proposito, precisato che *condotte attive ed omissive possono concorrere ad integrare un unico reato di maltrattamenti, in presenza del requisito dell'abitudine*. Vale la pena di riportare, per chiarezza, la massima di Cass., sez. VI, sent. n. 34480 del 31.5.2012, a tenore della quale “I maltrattamenti in famiglia integrano *un'ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitudine*. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto la continuazione tra condotte commissive e omissive, evitando di considerare il carattere unitario dell'azione di maltrattamenti)”.

Fermo restando quanto si è detto, *laddove la condotta maltrattante, attiva od omissiva, determini l'evento morte o lesioni, troverà applicazione l'art. 572 co. 3 c.p. e potrà venire in rilievo anche il diverso paradigma del reato omissivo improprio* (se del caso attraverso il richiamo alla norma estensiva della punibilità di cui all'art. 40 co. 2 c.p.). Sul punto meritano di essere richiamate tra le altre, poiché rese in contesti diversi da quello familiare o parafamiliare, Cass., sez. VI, sent. n. 10763 del 1° febbraio 2018⁷, e la più risalente (ma non per questo meno attuale) Cass., sez. VI, sent. n. 394 del 30.5.1990⁸.

Per quel che attiene all'elemento soggettivo, costituisce orientamento ormai consolidato quello secondo cui il dolo costituisce, insieme all'abitudine, l'elemento unificatore della pluralità degli atti necessari a integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. In tal senso, la dottrina e la giurisprudenza parlano di “*dolo unitario*” o “*programmatico*”, *che va al di là della semplice somma degli elementi psicologici che reggono i singoli atti*.

Esso non postula, tuttavia, “*la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate*” (così, Cass., sez. VI, sent. n. 15146 del 19.3.2014), essendo per contro sufficiente la *consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice* (cfr. da ultimo Cass., sez. I, sent. n. 13013 del 28.1.2020, in termini).

Il diritto vivente non ritiene necessaria, inoltre, l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo del reato, in modo continuativo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, né tantomeno la

⁶ Cfr. sul punto Cass., sez. F, sent. n. 36132 del 13.8.2019, che ha affermato l'erroneità dell'equiparazione tra reato abituale e reato permanente ai fini della determinazione della competenza territoriale, atteso che nel reato permanente l'azione è unica ed assume autonoma valenza antigiuridica fin dal primo atto esecutivo, mentre nel reato abituale si è in presenza di singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualità come percosse, minacce o quali condotte penalmente irrilevanti per assumere la diversa configurazione giuridica per effetto della reiterazione.

⁷ A tenore della quale “Integra il concorso per omissione nel delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta della referente del Comune presso un asilo nido che ometta di intervenire pur avendo conoscenza dei maltrattamenti consumati nella struttura”.

⁸ Secondo cui “Il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 cod. pen. può esser realizzato anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura - in presenza del contrario dovere incombente su di loro - dall'impedire condotte illegittime realizzanti la materialità del reato, sussistendo le altre condizioni previste dalla fattispecie legale; infatti non impedire il verificarsi di un evento che si ha il dovere giuridico di impedire equivale a cagionarlo (fattispecie in cui si contestava a taluno dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura di non aver impedito ad estranei di maltrattare anziani colà ricoverati)”.

sussistenza di un vero e proprio *animus laedendi*. Quel che la legge impone “è solo che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale”, con la conseguenza che “*il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale*, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive e prevaricatorie, già poste in essere altre volte, la quale riveli, attraverso l'accettazione dei singoli episodi, una inclinazione della volontà a maltrattare” (così, testualmente, Cass., sez. VI, sent. n. 16836 del 18.2.2010).

Non è infatti sostenibile ritenere – come faceva l'orientamento giurisprudenziale più risalente, ormai definitivamente superato – che la fattispecie in esame sia a dolo specifico, e che lo scopo ulteriore di infliggere sofferenze debba necessariamente unificare i vari atti di maltrattamenti: tale tesi appare, invero, del tutto incompatibile con la lettera dell'art. 572 c.p., che configura pacificamente un reato a dolo generico (seppur nei termini peculiari di cui si è detto).

Del tutto irrilevante, ai fini dell'integrazione della norma, è *il movente*. Meritano di essere richiamate, sul punto, le svariate pronunce che – per vero ragionando sull'antigiuridicità – si sono confrontate con il paradigma del reato culturalmente orientato⁹ e la recente Cass., sez. VI, sent. n. 32042 dell'8.7.2024, che più in generale ha affermato che “Integra il reato di maltrattamenti la condotta dell'agente volta ad imporre, *a fini asseritamente educativi*, il proprio potere assoluto e sovraordinato, con l'obbligo per la vittima di svolgere, in quanto donna, compiti di cura e servizio secondo gli ordini impartiti dal partner. (In motivazione, la Corte ha precisato che una tale condotta viola il divieto di utilizzo di pregiudizi di genere sancito dall'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella parte in cui afferma la illiceità delle pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione femminile agli obblighi familiari o coniugali)”¹⁰.

In proposito, vale la pena di menzionare, anche per la sua rilevanza nel caso di specie, la massima di Cass., sez. III, sent. n. 14742 dell'11.2.2016, a tenore della quale “*Lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia*, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell'ipotesi delittuosa. (La S.C. ha applicato il suddetto principio di diritto in

⁹ Si veda per tutte Cass., sez. III, sent. n. 8986 del 12.12.2019, a tenore della quale “In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare – in linea con l'art. 3 Cost. – la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. (Fattispecie, in tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di lamentata non considerazione di particolari connotazioni culturali e religiose proprie dell'imputato)”.

¹⁰ Nella parte motiva, la Suprema Corte ha evidenziato che la giustificazione delle condotte maltrattanti “per la violazione di asseriti obblighi di ruolo, familiare e sociale, da parte della moglie, tale da escludere la sussistenza del reato – evidentemente sotto il profilo del dolo – richiama schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici di relazione tra i generi che non solo non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, interno e sovranazionale, ma sono vietati perché fondati sulla disuguaglianza. È giuridicamente errato riconoscere, anche solo come plausibile, la chiave di lettura discriminatoria offerta dal ricorrente di avere il diritto di imporre, soprattutto alla presenza dei figli, a fini educativi, il proprio potere assoluto e sovraordinato sulla moglie che, in quanto donna, non solo è soggetto privo di libertà e diritti, ma obbligata a svolgere compiti di cura e di servizio secondo gli ordini impartiti dal marito, la cui inosservanza determina è legittima conseguenza di sanzioni corporali, con sostanziale richiamo allo *ius corrigendi*”.

fattispecie relativa allo stato di risentimento dell'imputato, determinato dal rifiuto del coniuge a congiungersi carnalmente)”.

Occorre affrontare, da ultimo, la questione dei *rapporti tra l'art. 572 c.p. e l'art. 571 c.p.* (posto che, come si è detto, la difesa dell'opponente ██████████ ha invocato, in via subordinata, la riqualificazione del reato di maltrattamenti in quello di abuso dei mezzi di correzione).

All'interpretazione più risalente, secondo cui la linea di demarcazione tra le due fattispecie andava ricercata nell'elemento soggettivo – con conseguente applicabilità dell'art. 571 c.p. ogniqualvolta la condotta fosse sostenuta dallo *jus corrigendi* – se ne è più di recente contrapposta un'altra, oggi di gran lunga prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo la quale *l'abuso presuppone logicamente un uso lecito, mentre se non esiste un mezzo lecito non può parlarsi di abuso.*

Poiché *non costituiscono mezzi di correzione o disciplina tutti i mezzi che vengono utilizzati a tale scopo, ma solo quelli che, per loro natura, sono a ciò destinati*, nei casi in cui venga adoperato un mezzo non consentito, o esso sia utilizzato con modalità che ne snaturano l'essenza, il fatto esula dall'ambito applicativo dell'art. 571 c.p., ancorché sia stato commesso per asseriti fini correttivi o disciplinari.

Si vedano, sul punto, Cass., sez. VI, sent. n. 11777 del 21.1.2020, secondo cui “L'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti *non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.* (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate)”, e ancor più di recente Cass., sez. VI, sent. n. 13145 del 3.3.2022, a tenore della quale “Esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico *qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da "animus corrigendi"*, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, *le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo* – che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l'abuso *ex art. 571 cod. pen.* presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. (Fattispecie in cui la Corte, riqualificato nel reato di percosse il comportamento dell'insegnante che aveva spinto la testa dell'alunno nel lavandino, ha annullato la condanna per difetto di querela)”.

Nella parte motiva di tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, secondo una linea interpretativa ormai da tempo affermata nella giurisprudenza di legittimità, che “l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito e il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina presuppone *l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, del tipo di quelli individuabili, a mero titolo esemplificativo, nell'esclusione temporanea delle attività ludiche o didattiche, nell'obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso a forme di rimprovero non riservate*” e che nell'ambito scolastico “*il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità*”. Occorre a tal

proposito tener conto “della linea evolutiva ormai irreversibilmente tracciata in materia di educazione del minore a seguito del riconoscimento dei diritti del fanciullo da parte della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” del 1989, ratificata dall'Italia con l. n. 176/1991, dalla quale “si desume agevolmente il principio secondo cui, ai fini della determinazione del c.d. jus corrigendi, l'uso di qualsivoglia forma di violenza o vessazione non può più essere considerato come strumento educativo”.

La valutazione della consistenza degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini

Esaurite queste necessarie premesse, occorre soffermarsi sulla valutazione del quadro probatorio, che – almeno stando alle conclusioni – i P.M. hanno ritenuto inidoneo a formulare una ragionevole previsione di condanna.

Colpisce, invero, che in nessun passaggio della richiesta di archiviazione sia stata messa in dubbio la credibilità soggettiva delle denunciati [REDACTED] e [REDACTED], e così pure di [REDACTED], che pur non avendo sporto denuncia è stata individuata come persona offesa. L'Ufficio di Procura ha unicamente espresso qualche perplessità in ordine al fatto che [REDACTED] abbia mangiato per un anno solo bresaola (come dalla stessa dichiarato in sede di sommarie informazioni, ad avviso di chi scrive facendo volontariamente ricorso ad un'iperbole).

Allo stesso tempo, nessuna valutazione di inattendibilità è stata espressa rispetto ai racconti delle ginnaste che si sono schierate in difesa di Emanuela [REDACTED] e del suo staff, tra le quali [REDACTED] (anch'ella individuata, suo malgrado, come persona offesa), pur se significativamente divergenti da quelli di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e di altre atlete escuse a s.i.t.

Come si è accennato *in incipit*, la conclusione espressa dall'Ufficio di Procura è che ciascuna delle ginnaste abbia raccontato *la propria personale verità*, restituendo le proprie impressioni soggettive rispetto a quanto accaduto.

Si tratta di un'impostazione da cui chi scrive ritiene di dover radicalmente dissentire, dal momento che – come si è accennato – non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento della ricostruzione del fatto e dell'affermazione di responsabilità anche senza necessità di riscontri esterni, all'esito di un attento vaglio sulla sua credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del suo racconto (così Cass., SS.UU., sent. n. 4146 del 19.7.2012).

Né le difese delle indagate né le atlete che hanno reso dichiarazioni divergenti, del resto, hanno indicato gli specifici profili di falsità del racconto di [REDACTED] e di [REDACTED], affermando in maniera del tutto generica che le stesse avrebbero ingigantito i fatti, esasperando la frequenza degli episodi asseritamente maltrattanti e decontestualizzandoli, e che avrebbero riversato su [REDACTED] (e in misura minore su [REDACTED]) le frustrazioni derivanti dalla scarsa capacità di resistenza all'“approccio energico” adottato dall'allenatrice in vista dell'ottenimento dei risultati sportivi e dalla propria mancanza di autodisciplina, in primo luogo in relazione al mantenimento del peso corporeo e al recupero della piena forma fisica dopo gli infortuni.

Dall'attività di captazione sono, unicamente, emersi una serie di possibili moventi calunniosi che, a detta delle indagate e delle atlete schierate a loro favore, avrebbero sorretto le dichiarazioni rese

dalle denuncianti e da altre ginnaste che si sono espresse in termini simili, alcuni dei quali sono stati ripresi nelle memorie difensive depositate in vista dell'udienza.

Si è, ad esempio, posto l'accento sul legame del padre di [REDACTED] con il quotidiano "La Repubblica" (che è uno di quelli che ha dato maggior spazio alle vicende che qui occupano, nella prospettiva difensiva facendo da cassa di risonanza alla resa dei conti interna alla F.G.I. e al C.O.N.I.), e ancora sui condizionamenti derivanti dalla militanza di [REDACTED] e [REDACTED] nell'associazione "Change the game" e, più in generale, sul ritorno economico e in termini di visibilità che l'esposizione mediatica avrebbe garantito loro, come alle altre atlete che si erano esposte per denunciare quanto subito (si legge, tra l'altro, che [REDACTED] ha pubblicato un libro-denuncia, che lei e [REDACTED] sono state ospiti di alcuni programmi televisivi e che un'altra ginnasta – [REDACTED] – avrebbe reso dichiarazioni strumentali per farsi pubblicità in vista della partecipazione a Miss Italia).

La difesa [REDACTED] ha, inoltre, lamentato la mancata effettuazione di approfondimenti investigativi in ordine alla circostanza riferita, dapprima in sede di investigazioni difensive e poi nel procedimento disciplinare, dalla giudice internazionale di ginnastica ritmica [REDACTED], la quale sostiene di aver appreso in data 10.11.2022 dalla ex ginnasta [REDACTED] (componente della squadra nazionale di ginnastica ritmica all'incirca dal 2017 al 2018) che la settimana prima [REDACTED] l'avrebbe invitata ad associarsi alle denunce nei confronti dello staff della nazionale e, al suo rifiuto, le avrebbe prospettato la possibilità di trarre dalla vicenda un guadagno economico.

Secondo la prospettazione difensiva, ancora, le atlete accusatrici avrebbero incolpato strumentalmente l'allenatrice [REDACTED], in particolare a proposito dell'attenzione ossessiva al peso, per giustificare i propri insuccessi sportivi e l'esclusione dalla squadra delle titolari; esclusione dietro la quale vi erano motivazioni puramente tecniche, che nulla avevano a che vedere con il loro aspetto fisico.

Si tratta di *argomentazioni meramente speculative, che come tali non persuadono*, tanto più alla luce della *significativa distanza temporale delle dichiarazioni accusatorie dal momento in cui le ginnaste che le hanno rese hanno abbandonato la squadra nazionale* (per libera scelta o per altre ragioni).

Alla luce delle prospettate ragioni di risentimento e degli asseriti possibili moventi calunniosi è, nondimeno, opportuno evidenziare come i racconti di [REDACTED] e [REDACTED] presentino *numerose corrispondenze con quelli di altre ginnaste non denuncianti, solo alcune delle quali individuate come persone offese (in primis, quelli di [REDACTED], di [REDACTED] e di [REDACTED])*. È alquanto significativo che *atlete con caratteristiche fisiche e caratteriali diverse, provenienti da contesti familiari e sociali differenti* e accomunate dall'essere state in forza alla squadra nazionale di ginnastica ritmica per periodi più o meno lunghi, abbiano reso *ricostruzioni tra loro molto simili, sia pur con le specificità di ciascuna vicenda personale*.

Merita menzione, tra le altre, la *deposizione di [REDACTED] in data 27.12.2022*, la quale - oltre a riferire quanto personalmente vissuto durante i quattro anni in cui aveva fatto parte del gruppo delle titolari - ha dichiarato che, dopo l'esplosione del caso mediatico, aveva deciso di pubblicare su Instagram un post dal titolo "Avevo 20 anni e la vita davanti...", ed era stata contattata dapprima dall'ex atleta e attuale giudice di ginnastica ritmica [REDACTED] - che le aveva

espresso le preoccupazioni di [REDACTED] [REDACTED] rispetto alle sue possibili, ulteriori dichiarazioni – e poi dalla stessa [REDACTED], che “parlava con una voce come se fosse stata bastonata, sembrava stesse morendo” e “continuava a giustificarsi dicendo che ora non era più così perché avevano il nutrizionista”. Si tratta del racconto forse più lucido e sofferto, che meglio di altri consente di entrare nel mondo della ginnastica ritmica a livelli agonistici e di comprenderne le complesse dinamiche, e che come tale offre una preziosa chiave di lettura del materiale probatorio in atti.

Come riconosciuto dallo stesso Ufficio di Procura, inoltre, *le dichiarazioni delle denuncianti hanno trovato importanti riscontri anche nelle deposizioni delle ginnaste facenti parte del gruppo delle titolari e in quelle dei componenti dello staff*, che pure, come emerso inequivocabilmente dalle conversazioni intercettate, erano animati dall’obiettivo di minimizzare i fatti e di riabilitare l’immagine della squadra nazionale di ginnastica ritmica, e indirettamente anche quella di [REDACTED]. A ciò vanno aggiunte le *evidenze emerse dall’analisi dei dati estrapolati dai dispositivi elettronici e, in misura minore, dall’attività di captazione*. A questo proposito, è opportuno osservare come le intercettazioni telefoniche ed ambientali si siano protratte *per un arco temporale molto contenuto* (e più precisamente, dal 16.11.2022 al 30.12.2022, per poi riprendere per un brevissimo periodo nel 2023), in concomitanza con le audizioni da parte della Procura Federale della Federginnastica e quindi da parte della Procura di Monza, e come le stesse abbiano disvelato *dapprima il timore e poi la piena consapevolezza delle indagate di essere intercettate* (si vedano, in particolare, le conversazioni di cui al progr. 734 del 14.12.2022 tra [REDACTED] e l’amica [REDACTED] e di cui al progr. 1274 del 30.12.2022 tra [REDACTED] [REDACTED] e l’interlocutrice [REDACTED]).

A dispetto di ciò, alcune delle telefonate oggetto di captazione hanno offerto elementi utili per inquadrare la vicenda e per differenziare le loro posizioni. Tra quelle di maggior interesse vi è la conversazione di cui al progr. 507 intercorsa il 5.12.2022 tra [REDACTED] e la già nominata [REDACTED] [REDACTED], che pure – come ha riferito [REDACTED] in sede di s.i.t. il 27.12.2022 – su richiesta di [REDACTED] aveva pubblicato un post di contrasto alle dichiarazioni delle atlete accusatrici “perché ha interesse a stare all’interno della Federazione”. Nel corso della telefonata, [REDACTED] accennava ai “*danni psicologici*” procurati alle ginnaste dell’Accademia di Desio da quasi tutte le allenatrici, “per loro iniziativa o per compiacere qualcuno”; danni che ella aveva subito in prima persona e che era sicura che anche le atlete subentrate in squadra patissero, facendo in particolare riferimento ad una chat in cui [REDACTED] si sfogava con lei per gli insulti legati al peso proferiti dalla direttrice tecnica.

Diversamente dalle conversazioni intercettate, tutti i *messaggi estrapolati dai dispositivi elettronici di cui è stata estratta copia forense* costituiscono elementi di prova documentale di indubbia valenza, sia perché *coevi ai fatti*, sia perché *autenticamente espressivi del pensiero e dello stato emotivo di coloro che li hanno inviati*, dal momento che, all’epoca, il caso mediatico non era ancora esploso e nessuna delle atlete in forza alla squadra si sentiva gravata dall’obbligo morale di salvaguardare o riabilitare l’immagine della nazionale e del mondo della ginnastica ritmica (come avvenuto in seguito).

A titolo esemplificativo, meritano di essere menzionati il lungo messaggio inoltrato da [REDACTED] [REDACTED] ad [REDACTED] [REDACTED] dopo il suo ritiro il 23.1.2021, quando le due atlete erano ancora legate da un rapporto di “sorellanza”, poi deterioratosi (“*sono ancora in questo mondo malato e mi rendo conto*

davvero che stare qui è una grande prova di coraggio. Accetto tutto perché sostanzialmente non posso ancora farmi togliere l'unica cosa per cui ho vissuto fino ad ora, i giochi") e l'"interpretazione autentica" che di tale messaggio la stessa [REDACTED] ha offerto nelle s.i.t. rese il 27.1.2023: "...Per "mondo malato" intendo che la ginnastica è un po' un mondo malato. Quello che facciamo ti porta allo stremo fisico, facciamo le stesse cose per ore e ore, bisogna farlo sia per se sé per la squadra. È un mondo che poi ti dà ma a volte anche ti toglie. È un mondo non sano perché non è detto che sempre c'è il risultato. Ci sono state anche ingiustizie importanti. Lo ritengo malato in questo senso". Si tratta di una spiegazione che non persuade, e che pare in contrasto con il tenore letterale non solo del messaggio ora riportato ma anche di altri messaggi inoltrati dall'atleta, e in particolare quelli del dicembre 2021 in cui la stessa descriveva le operazioni di rilevazione del peso, sui quali si tornerà più oltre.

Il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione non consente, infine, di attribuire all'*esito del procedimento disciplinare* – conclusosi con l'assoluzione di [REDACTED] e l'ammonizione di [REDACTED] per aver pronunciato, in più occasioni, espressioni inadeguate nei confronti delle atlete nel corso degli allenamenti – alcuna "efficacia liberatoria" nei confronti delle indagate per le condotte penalmente rilevanti per cui vi è iscrizione. L'attività di captazione, come si è detto effettuata contemporaneamente alle audizioni da parte degli organi della giustizia sportiva, ha infatti fatto emergere, da un lato, il *grado di condizionamento esercitato da [REDACTED] nei confronti dei suoi vertici* (non solo per via dei risultati conseguiti dalla nazionale di ginnastica ritmica nel corso degli anni, ma anche in ragione della propria posizione di Consigliere Federale del C.O.N.I.), e dall'altro *le azioni concrete poste in essere dalla stessa [REDACTED] e dalle atlete titolari della squadra nazionale* (tra cui la persona offesa [REDACTED]) per condizionarne l'epilogo, tra le quali quella di *stilare un elenco di nominativi di ginnaste "non ostili" da fornire al Procuratore [REDACTED] in vista delle successive audizioni* (si veda, in particolare, la conversazione di cui al progr. n. 33 del 18.11.2022 tra l'atleta [REDACTED] e la madre [REDACTED]) o di *ricercare fotografie che potessero smentire l'attenzione ossessiva al peso delle atlete*, come quella in cui queste ultime e le allenatrici erano intente a mangiare pizza e pandori di cui [REDACTED] parla nella conversazione di cui al progr. 41 del 17.11.2022, che a suo dire aveva lasciato "allibiti" il Procuratore federale e i suoi assistenti.

Le telefonate intercettate hanno, inoltre, consentito di acclarare che [REDACTED] fosse solita *contattare le atlete e i collaboratori escussi in quella sede per apprendere cosa avessero concretamente riferito agli inquirenti* (si veda, ad esempio, la conversazione di cui al progr. 41 del 17.11.2022 tra [REDACTED] e [REDACTED], appena citata), manifestando le proprie preoccupazioni nel caso in cui gli stessi avessero mantenuto il silenzio (come nella conversazione di cui al progr. 48 del 17.11.2022), e che in qualche caso *li avesse chiamati anche prima delle rispettive audizioni, per "rinfrescare loro la memoria" in relazione a specifici episodi* su cui riteneva potessero essere interrogati (cfr. ad esempio le conversazioni di cui al progr. 52 del 17.11.2022 tra [REDACTED] e [REDACTED] e al progr. 507 del 1° dicembre 2022 tra [REDACTED] e [REDACTED]).

Non meno accentuato è stato il *tentativo di inquinamento probatorio* (almeno in parte riuscito) *posto in essere da [REDACTED] dopo l'avvio delle indagini da parte della Procura di Monza*, come dimostra la conversazione di cui al progr. 300 intercettata il 28.11.2022 tra [REDACTED] e la madre, integralmente riportata nella richiesta di archiviazione.

Come già avvenuto nel procedimento disciplinare, la [REDACTED] pretendeva che chi veniva escusso a s.i.t. le riferisse il contenuto della propria deposizione. Cercava, inoltre, *di mettere le atlete le une contro le altre*, e in particolare di acquisire i messaggi in cui [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] parlavano male di [REDACTED] per poterli presentare in Procura al fine di screditarla e di potersi difendere dalle eventuali accuse di quest'ultima (si veda sul punto, oltre a quella appena menzionata, anche la conversazione di cui al progr. 187 del 13.11.2022, sempre tra [REDACTED] e la madre).

In considerazione di quanto si è detto, deve conclusivamente ritenersi che il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini *consenta la formulazione di una ragionevole previsione di condanna al metro dell'art. 408 c.p.p.*; ragionevole previsione di condanna che, come si è visto, i P.M. hanno escluso non sulla base dell'inconsistenza degli elementi di prova acquisiti, ma di argomenti in diritto che chi scrive ritiene di non poter condividere.

La ravvisabilità degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in relazione alle condotte poste in essere da [REDACTED]

L'Ufficio di Procura ha avanzato richiesta di archiviazione nei confronti di [REDACTED] per le ragioni sinteticamente illustrate alle pp. 150-152, di cui vale la pena riportare di seguito un passaggio:

“Nel presente procedimento i comportamenti attribuiti a [REDACTED] come emersi dall'attività istruttoria svolta, attraverso in primo luogo l'audizione delle ginnaste inizialmente individuate come persone offese, e poi di altre giovani atlete dalle stesse indicate, descrivono una prassi costante, nell'allenatrice, di atteggiamenti di durezza, mancanza di empatia e comprensione, ricorso a epiteti ingiuriosi, talvolta e per alcune anche con riguardo alle caratteristiche fisiche, che sono assolutamente generalizzati verso tutte le atlete anche se, occasionalmente e in relazione a specifici momenti e situazioni, diretti verso solo alcune di esse – quelle che vengono via via “prese di mira” – in una sorta di lotteria che, a seconda degli umori (o meglio, malumori) dell'allenatrice, finisce con l'infliggere alle giovani atlete sofferenze psicologiche che ne determinano il destino sportivo in termini di maggiore o minore capacità di sopportazione, come una sorta di rituale (o prova di resistenza) dal quale alcune escono apparentemente rafforzate e “vincenti”, altre decidono di non proseguire nell'agonismo e portano con sé la colpa e la frustrazione per il fallimento.

Un sistema complessivamente poco tutelante, dunque, del quale i genitori delle minorenni spesso non hanno conoscenza e che talvolta non hanno la capacità e la forza di intervenire, sapendo di mettere a rischio i risultati cui le figlie ambiscono.

Ciò che, tuttavia, impedisce di configurare a carico di [REDACTED], nel caso concreto, con ragionevole previsione di condanna, il reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. è la possibilità di descrivere l'abitudine delle condotte vessatorie per ciascuna delle ginnaste destinatarie dei comportamenti sin qui descritti e rilevati, sia perché a condotte analoghe sono derivate conseguenze

diverse in ciascuna delle atlete, dato che alcune, presumibilmente più resistenti ai soprusi, hanno proseguito e proseguono nell'attività agonistica mentre altre hanno preferito sottrarsi alle vessazioni rinunciando ad un sogno costato anni di sacrifici e impegno, sia perché le conseguenze in termini di disagio psicologico da talune manifestate non paiono potersi attribuire esclusivamente ai modi e toni di [REDACTED], ma anche all'inevitabile tensione dovuta alla partecipazione ad una attività agonistica di alto livello, che richiede continue rinunce e costante dedizione.

Il reato in esame non si configura come una condotta diffusa diretta verso un numero indeterminato di persone, che avrebbe potuto comprendere, oltre a [REDACTED] e [REDACTED], anche [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e altre ex atlete risalendo nel tempo, non identificate e sulle quali non sono stati effettuali approfondimenti (stante la prescrizione del reato), che, periodicamente, erano prese di mira, controllate nell'alimentazione, offese, umiliate, perquisite, ma richiede una descrizione puntuale delle condotte vessatorie nei confronti di ciascuna persona offesa. Sulla base delle complessive risultanze di indagine, invece, per ognuna di esse la ricostruzione degli episodi potenzialmente maltrattanti finisce con l'essere inevitabilmente frammentaria e impedisce di costruire quell'abitudine che costituisce elemento fondante del reato in esame.

Con riferimento, in particolare, alle vicende che hanno riguardato [REDACTED] e [REDACTED], la reiterazione delle espressioni offensive e il clima di tensione originato dai problemi manifestati dalle due ginnaste nel mantenimento del peso corporeo richiesto, in assenza di adeguato supporto professionale e psicologico, hanno contribuito certamente a generare una condizione di malessere che un altro assetto dell'Accademia, in termini di regole di comportamento dell'allenatrice (e, a cascata, dei suoi collaboratori) avrebbe potuto evitare e risolvere, con certo migliori risultati anche di prosecuzione dell'attività agonistica.

Non è chi non veda, infatti, che l'idea, inculcata nelle ginnaste in attività, che i modi duri, offensivi, umilianti, siano funzionali a forgiare il loro carattere in vista della enorme tensione generata dalle competizioni ad altro livello, costituisca un falso strumento per indurre le giovani atlete a convincersi della "normalità" di questi metodi, della necessità di trovare la forza per sopportarli e, soprattutto, a sentirsi "sbagliate" quando tale capacità di sopportazione viene meno.

Lo stato di sofferenza manifestato dalle due ex atlete, che le ha portate alla decisione di ritirarsi dall'agonismo, appare conseguenza, da quanto emerso, non solo delle condotte dell'allenatrice verso la loro persona in termini di specifiche offese o atteggiamenti screditanti, ma anche di un insieme di fattori, non ultimo certamente quello della mancanza di supporti professionali (mancanza attribuibile alla federazione, non all'allenatrice) adeguati a supportare le giovani atlete nell'ambito, selezionatissimo e quindi molto esigente, dello svolgimento dell'attività agonistica ai vertici nazionali, tanto più nel periodo in cui la pandemia da Covid 19 ha accentuato la loro fragilità e le incertezze sul futuro, con la conseguente decisione di abbandonare un'attività per la quale, sino a quel momento, avevano investito anni di impegno e sacrifici.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine a quanto riferito da [REDACTED] e a quanto appreso su [REDACTED].

In ordine alla prima perché le pressioni e i comportamenti vessatori di [REDACTED] (peraltro non legati al problema del peso ma alla difficoltà dell'atleta di riprendersi a seguito di un grave infortunio) hanno conseguito effetti devastanti sul suo equilibrio psichico anche per l'assenza di un'indispensabile figura professionale di supporto psicologico che forse avrebbe potuto aiutare concretamente la giovane a superare il momento critico e, se davvero indipendente, a far comprendere

all'allenatrice la condizione critica e le modalità di relazione (in assenza evidente di qualsiasi capacità di empatia dell'indagata).

Quanto a ██████████, appare evidente che l'atleta per prima non è disposta, a distanza di tempo dai fatti, a riconoscere la gravità degli atteggiamenti assunti da ██████████ nei suoi confronti, avendo continuato, da "vincente", l'attività agonistica".

Chi scrive ritiene di dover, in parte, dissentire dalle suddette premesse e dalle suddette conclusioni, per le ragioni che si sono già anticipate e che si andranno ora ad illustrare meglio.

Vale la pena di riportare, in primo luogo, il principio di diritto affermato dalla già citata Cass., sez. VI, sent. n. 21111 dell'8.3.2023, che, pur essendo stata resa in relazione a fatti emersi in un contesto scolastico, ben si attaglia al caso di specie: "In presenza di condotte obiettivamente maltrattanti, perché caratterizzate da violenza fisica o psichica, da eccessiva aggressività verbale o, comunque, da connotazione umiliante per la vittima, il reato si configura *anche nel caso in cui quest'ultima, in ragione del suo insufficiente grado di maturità psichica, non le percepisca come lesive della sua personalità* e, di conseguenza, non manifesti reazioni sintomatiche da stress post traumatico". Ciò discende dall'inquadramento della fattispecie di cui all'art. 572 co. 1 c.p. come *reato di mera condotta, e non di evento*, che richiede esclusivamente che il comportamento dell'agente sia idoneo a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria, indipendentemente dal suo verificarsi, e la consapevolezza e la volontà in capo al medesimo di persistere in un'attività obiettivamente vessatoria.

Poco importa, dunque, che non tutte le atlete individuate dall'Ufficio di Procura come persone offese si percepiscano come tali, o che le stesse non abbiano raggiunto un *grado di maturità psichica sufficiente a comprendere la portata lesiva delle condotte maltrattanti subite*, che hanno tentato e in parte tentano di "normalizzare" alla luce del peculiare contesto in cui le stesse si sono verificate.

Come ha efficacemente argomentato la Suprema Corte nella sentenza ora menzionata, se si interpretasse la norma di cui all'art. 572 co. 1 c.p. come reato di evento "*si finirebbe per conferire alla fattispecie una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale*", che è invece un dato legato a una serie di variabili fisiche, psicologiche, sociali e culturali, e quindi per attribuire o meno rilevanza penale a condotte oggettivamente identiche a seconda delle conseguenze che le stesse hanno determinato, "*in tal modo inficiando la tassatività della disposizione incriminatrice, peraltro mediante l'introduzione di un elemento da essa non richiesto*".

Altrettanto netta la posizione espressa da Cass., sez. VI, sent. n. 809 del 17.10.2022, a tenore della quale "In tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, *il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente*".

Non può, dunque, essere condiviso l'approccio dell'Ufficio di Procura in ordine all'impossibilità di ravvisare il carattere maltrattante delle condotte poste in essere da ██████████ in ragione del fatto che le stesse hanno avuto *ripercussioni diverse sullo sviluppo psico-fisico e sulla carriera agonistica delle singole ginnaste*.

In secondo luogo, riprendendo un passaggio motivazionale della già menzionata Cass., sez. VI, sent. n. 32042 dell'8.7.2024 in tema di cd. violenza economica, ritenere “che le condotte maltrattanti siano le sole lesioni da misurarsi *secondo un criterio quantitativo (profilo cronologico e numero di atti)*, non tiene conto dell'approdo evolutivo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessaria la *valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza*, soprattutto quella psicologica ed economica, convergenti nello strutturale una normalizzata relazione di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare”. L'ambito nel quale la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. trova applicazione nel caso di specie – in relazione al quale non si ha contezza di precedenti specifici – impone di orientare l'interpretazione ai principi espressi nel Preambolo e nelle norme della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, che all'art. 19 § 1 prevede, in particolare, che “*Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento*”. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto analogo a quello seguito dalla Suprema Corte, in relazione alla fattispecie limitrofa di cui all'art. 571 c.p., nella più volte citata Cass., sez. VI, sent. n. 13145 del 3.3.2022, di cui si sono in precedenza riportati ampi passaggi motivazionali.

Per le medesime ragioni, la valutazione in ordine all'idoneità oggettiva delle condotte maltrattanti a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dovrà essere parametrata *non solo all'integrità psico-fisica, ma anche alla personalità dell'individuo nella sua formazione e nella sua evoluzione*, che specificamente viene in rilievo nei contesti *lato sensu* educativi come quello che qui occupa.

Occorre, dunque, *sgombrare il campo da una lettura parcellizzata e riduttiva delle emergenze probatorie e valutarle in un'ottica globale*, secondo l'interpretazione convenzionalmente orientata di cui si è detto.

Ciò premesso, pare a questo punto opportuno passare in rassegna le condotte di rilievo penale ai sensi dell'art. 572 co. 1 c.p.

Come si è anticipato, dalle deposizioni di alcune delle atlete, dall'attività di captazione e dall'analisi dei dati acquisiti mediante estrazione della copia forense dei dispositivi elettronici sono, anzitutto, emerse *condotte maltrattanti di natura attiva poste in essere nei confronti di tutto il gruppo*.

██████████ ha, ad esempio, riferito che nell'estate del 2019, a Follonica, ██████████ aveva tirato addosso alle ginnaste bottigliette congelate d'acqua che loro dovevano schivare, perché era adirata con loro, e che “*ogni tanto rovesciava tavoli e sedie quando si arrabbiava*”.

Tale episodio è stato rammentato anche da ██████████ in una telefonata alla madre ██████████ che in data 22.11.2022 è stata oggetto di captazione (progr. 34), anche se a dire dell'atleta il lancio sarebbe stato effettuato verso la pedana e non verso le atlete (“*No, vabbé...a bottiglia l'ha lanciata verso la pedana, però non è che ci voleva colpire!! Cioè, lo capisci quando ti vuole colpire!!*”).

██████████ ha parlato, genericamente, di momenti in cui la ██████████ durante gli allenamenti alzava la voce, in un alcune (a suo dire limitate) occasioni proferendo anche frasi del tipo

“fate schifo”, “testa di cazzo”, “teste di minchia” o “stronze”, “cogliona”, ma a suo parere sempre rivolgendosi al gruppo e mai come insulti personali (cfr. il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 15.2.2023).

Dalla chat del 16.2.2021 tra la stessa [REDACTED] e il preparatore atletico [REDACTED] si evince inoltre che almeno in qualche caso [REDACTED] aveva impedito alle atlete di bere per molte ore, tanto che il giorno precedente la [REDACTED] aveva terminato l’allenamento con le labbra spaccate perché disidratate (di cui inviava una foto). Dalla chat di cui al progr. 3154 del 4.7.2020 tra [REDACTED] e l’allora fidanzato [REDACTED] si ricava, a riscontro di tale affermazione, che in un’altra occasione l’allenatrice non aveva “fatto bere per una giornata intera la [REDACTED]” (verosimilmente, [REDACTED]).

Più in generale, si legge alle pp. 117-118 della richiesta di archiviazione:

“Non vi è dubbio, però, che, sotto il profilo dei comportamenti, e prescindendo per un momento dalla valutazione soggettiva di ciascuna atleta o ex atleta, e delle loro conseguenze, è possibile profilare in modo abbastanza chiaro la figura di [REDACTED] nell’ambito professionale.

Sia certamente per le sue qualità tecniche, che per le caratteristiche personali, [REDACTED] detiene ed esercita un potere assoluto all’interno dell’Accademia di [REDACTED] (e come si vedrà anche nella Federazione Ginnastica) che le consente di svolgere la sua attività con modalità che spesso degenerano in urla incontrollate, turpiloquio, insulti, umiliazioni (anche verso i suoi collaboratori), pretese di controllo assoluto sulla vita delle atlete, intromissioni in campi professionali dei quali all’evidenza ignora le pur minime nozioni di base.

Vale la pena di riportare, di seguito, un sintetico ma significativo inventario di questi comportamenti, in parte confermati anche dalle atlete in attività o estratti dalle conversazioni via whatsapp:

- Urla e gesti d’ira incontrollati ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], fisioterapista, [REDACTED], assistente, [REDACTED], preparatore atletico). Qualche tentativo di registrazione di quanto avviene all’interno della palestra lo ha fatto la capitana [REDACTED]. La trascrizione del contenuto delle frasi formulate è frammentaria, ma significativa delle espressioni usate dalla stessa atleta nei suoi messaggi (“*Sembrava posseduta. A un certo punto pensavo che picchiasse una mia compagna*”, “*ma oggi era da denunciare*”)¹¹;

¹¹ Di seguito le trascrizioni parziali delle registrazioni effettuate da [REDACTED] durante alcuni allenamenti in palestra, trasmessi con messaggi whatsapp alla madre e alla psicologa [REDACTED]. L’audio è stato ripulito dai rumori, per quanto possibile, e l’ascolto ha consentito di riportare solo alcune frasi di [REDACTED].

A “ [REDACTED] ” in data 19/08/2017 alle ore 14.48:

“ [REDACTED] ATTENTA AL TUO LANCIO -incomprensibile- PERCHÉ ADESSO TI METTE LEI -incomprensibile- ... TESTA DI MINCHIA VAI IN FONDO. (rivolto alla [REDACTED] come si evince dalla successiva conversazione whatsapp) ANCORA CINQUE MINUTI E POI ANDATE IN BAGNO.”

A “Silvia mami” il 19/08/2017 alle ore 14.48:

“QUANDO SI LAVORA, VOI NON DOVETE FARE LE PASSEGGIATE -incomprensibile- IN PIENA CONCENTRAZIONE FARLE LUCIDE NEL SECONDO AVETE SMOLLATO TUTTO QUINDI SIETE VERAMENTE COME LE BAMBINE PICCOLE, NON CAPITE NIENTE, E IL LAVORO NON VI SI ATTACCA ADDOSSO, PERCHÉ AVETE COMINCIATO UNA MAREA DI ERRORI. SANTANDREA STAI SMOLLANDO DEVI LANCIARE PIANO NON SPINGERE ORDINATO, LA SPINTA DELLE GAMBE COL BRACCIO...” e prosegue alcuni secondi con delle indicazioni tecniche relative all’esercizio.

A “ [REDACTED] ” il 19/08/2017 alle ore 14.40:

“VIA VIA ANDATE VIA DALLA PALESTRA DI CORSA. ANNA ESCI, ESCI VAI FUORI, FUORI VAI VIA” con tono di voce impositivo e volume molto alto.

A Elena Campanini il 31/08/2017 alle ore 00.19:

“MADONNA MIA CRISTO DELLA PUTTANA LASCIA STARE QUELLI DIO CARO... -incomprensibile- ... AVANTI, TIRATE... -incomprensibile- ... TESTE DI CACCHIO AVANTI -incomprensibile- SPALLE DRITTE ...urla -incomprensibili- ... MUOVITI...

- Insulti: *testa di cazzo, testa di minchia, coglionia, fai schifo, deficiente, rincoglionita, rotta in culo*, e anche, al plurale, all'intera squadra, *stronze, teste di cazzo, fate schifo, cretine...* (confermati praticamente da tutte le persone sentite);
- Riferimenti all'aspetto fisico: *"Cos'è non respiri? E' perché sei grassa", "Ti sono cresciute le tette?", "sei grassa, non riesci per il peso, non entri nel cerchio", "sei grassa", "ti pesa il culo", "il culo grosso", "grassa", "sei un maiale, guarda che cosce", "guarda come sei grassa", "sei un maiale", "guarda che cosce ti escono dal body", "sei una balena", "hai un culo enorme", "sembri un prosciutto"* (confermato dalle s.i.t. già illustrate, anche di ginnaste in attività);
- Umiliazioni: *"sai solo piangere", "fai schifo, non va bene così, metti in difficoltà la squadra, fai perdere le medaglie, fai schifo non servi a niente", "E tu svegliati, con quella faccia da cazzo che ti ritrovi", "Cosa vuoi essere sostituita", "ti guardi allo specchio, ti piaci? Con quel culone che ti trovi?", "Ti dovresti vergognare", "Cos'è non respiri? E' perché sei grassa?", "non ti vergogni", "sei una poppante, sei una finta malata", "non riesci a sollevarti da terra", "svegliati", "tu hai solo capelli in testa, non capisci un cazzo, non so perché sei qui, tu non arriverai da nessuna parte, potrai fare solo la parrucchiera come tua madre nella vita", "metti in difficoltà la squadra", "non sai fare, sei vecchia, non ti si può guardare", "sei una muratrice, perché sei di Bergamo e quello sai fare", oltre a racconti più articolati sui comportamenti umilianti: *"Mi ha chiesto di alzarmi il gonnellino e ha commentato 'Guardate che culo che ha'", "mentre mi stava riprendendo dicendomi che secondo lei non me ne rendevo conto, ha fatto sedere le mie compagne sul bordo della pedana e mi ha fatto fare l'esercizio da sola affinché le mie compagne potessero rendersi conto che ero grassa e che mi ballava il culo", "mi aveva chiesto di fare elementi che in realtà faceva un'altra atleta più giovane. Le avevo detto che potevo farmi male facendo quell'elemento anche per il mio mal di schiena a lei noto. Lei aveva detto 'non sei brava come lei' umiliandomi davanti alle altre", "alza la gonna, fai vedere il tuo culo alle altre", "le veniva detto che non aveva un cervello, che aveva solo i capelli in testa, che aveva le gambe corte, che siccome la sua famiglia era un po' così le dicevano che era figlia dei fiori"*.*

Sono, poi, emerse *condotte attive ai danni delle singole atlete.*

In relazione alla posizione di [REDACTED] si registrano, in particolare:

- svariati *insulti sul peso in presenza delle altre ginnaste* ("fai schifo", "hai un culo enorme", "non ti vergogni");
- *l'imposizione di riprendere gli allenamenti anche dopo lo svenimento causato dall'assunzione di una massiccia dose di lassativi la sera precedente;*
- *la perquisizione effettuata a sua insaputa in camera, frugando tra i suoi effetti personali (alla ricerca dei*

SVEGLIATI..." l'audio prosegue con urla incomprensibili a causa dell'eco e rumori di oggetti battuti.

A "[REDACTED]" il 19/08/2017 alle ore 14.48:

"DATO CHE A ME LA GENTE COSI' -incomprensibile- IO NON VADO AVANTI FINCHÈ C'È LEI, POI SE IL PROGRAMMA NON VI PORTA AD ALLENARVI PEGGIO PER VOI PERO', SE UNA ROBA NON VA BENE -incomprensibile-... POI DOPO NON PRENDERETE TUTTO L'ESERCIZIO E ARRIVERETE CHE NON SARETE PREPARATE! PAZIENZA, NON SI È FATTO IN TEMPO, SIETE PICCOLE E STUPIDE. RIPETI! DEVI STARE ATTENTA ALESSIA! SENNO' NON FAI ALLENARE LE TUE COMPAGNE."

ad "[REDACTED]" il 31/08/2017 alle ore 00.21:

"[REDACTED] NON TI PREOCCUPARE IO A LUGLIO ME NE VADO, LAVORA... incomprensibile..."

CAMBIATE ATTEGGIAMENTO. DOVETE ENTRARE IN PEDANA LAVORARE E RIDERE SORRIDERE MUOVERSI...MUOVITI HAI UN ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO E COSI' NON IMPAREREMO MUOVITI.

A "[REDACTED]" il 19/08/2017 alle ore 14.48:

"E' UNA PRECISAZIONE DA SFIGATE, MI SEMBRATE SFIGATE... PRENDO DI QUA TOLGO DI LA RIPIGLIO DI LA TOLGO UNA RIPRESA DI LA MAMMA MIA..

suddetti lassativi);

- i commenti svalutanti in occasione dell'infortunio avvenuto ad aprile 2021 durante un allenamento, in cui [REDACTED] si era fratturata le dita della mano, le aveva mostrate ad [REDACTED] e si era sentita rispondere che *non c'era nulla di rotto e che cercava una scusa per non allenarsi*.

Si vedano, sul punto, il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 28.11.2022, il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 14.11.2022, il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 15.2.2023 (in cui la [REDACTED] ha riferito che [REDACTED] non era svenuta, ma aveva le labbra blu ed era bianca, e che quando l'aveva incrociata in corridoio l'aveva fatta sedere e aveva chiamato l'assistente) e il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 29.11.2022, la quale ha invece confermato che si era trattato di uno svenimento e che la [REDACTED] aveva fatto ugualmente allenare [REDACTED] nonostante fosse "grigia come una padella", ovvero sia molto provata dall'accaduto).

Per quel che concerne [REDACTED], rilevano:

- l'episodio verificatosi, nei primi mesi del 2018, durante un allenamento alla presenza di una giornalista, nel corso del quale l'allenatrice [REDACTED] si sarebbe rivolta a lei con parole del tipo *"E tu svegliati, con quella faccia da cazzo che ti ritrovi"*;
- i reiterati insulti legati all'aspetto fisico dinanzi alle altre atlete, quali *"[REDACTED] ti guardi allo specchio, ti piaci? Con quel culone che ti trovi? Ti dovresti vergognare"*, *"Faccia di merda"*, *"Muoviti, dai fai schifo, prosciutto alzati da terra"*, *"Con quel culo che hai, sembri un prosciutto"*, *"Continua a mangiare... vedi"*, o ancora *"Cos'è non respiri? È perché sei grassa"*; *"Faccia di cazzo"*;
- l'imposizione di allenarsi nonostante l'infortunio al ginocchio del dicembre 2018 e contro le indicazioni della dott.ssa [REDACTED] (il medico della squadra, che veniva consultato in caso di bisogno);
- le battute di scherno con le quali il suddetto infortunio veniva ricondotto al fatto che fosse *"cicciona"* e si fosse *"abbuffata di pandori"* (cfr. il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 14.11.2022, il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 28.11.2022, il verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 15.2.2023).

Sul punto, vale la pena di riportare il seguente passaggio della deposizione di [REDACTED]:

"Dal dicembre 2018 le cose sono peggiorate perché mi sono infortunata insieme alla [REDACTED] c'era la [REDACTED], ho lamentato un dolore al ginocchio e la [REDACTED] Mi ha detto "Cosa vuoi essere sostituita" Le ho risposto certo che no ed ho proseguito ad allenarmi, ma la sera avevo il ginocchio così infiammato che non riuscivo a camminare e mi era salita la febbre. Sono stata ferma senza allenarmi dal 13 dicembre fino a gennaio ma in camera venivano lo stesso tutti giorni a pesarmi. La [REDACTED] mi ha vietato di andare in palestra ma la [REDACTED] voleva che mi allenassi è stata la [REDACTED] ad accompagnarmi in ospedale. Sono andata a casa infortunata e sono andata a casa e mi sono sfogata con mio papà, poi dopo lo sfogo e dopo una nuova visita al ginocchio sono rientrata a Desio, volevo andare ai mondiali. In Ospedale mi avevano detto che se avessi aspettato oltre avrei rischiato la trombosi, Comunque quando sono tornata a Desio hanno attribuito il mio infortunio al fatto che "Fossi cicciona" e che mi fossi abbuffata di Pandori".

Con riferimento a [REDACTED], non può che attribuirsi rilievo ai sensi dell'art. 572 co. 1

c.p.:

- alle frasi del tipo “*Sei l'anello debole del gruppo, per colpa tua non riusciremo a qualificarci alle olimpiadi, vengo lì e ti prendo a calci*”, che [REDACTED] avrebbe proferito a fine 2018 dopo il reinserimento dell'atleta, in precedenza infortunatasi alla spalla, nella squadra delle titolari;
- all'imposizione di ripetere un esercizio fino allo sfinimento;
- alle urla e agli insulti che, durante un allenamento, avevano sollecitato l'intervento in sua difesa della capitana [REDACTED] (la quale aveva fatto interrompere la musica dicendo: “*Ma basta, non ci si può allenare così*”).

Si rimanda, in proposito, al verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 28.11.2022 e al verbale di s.i.t. di [REDACTED] in data 15.2.2023 (la quale ha riferito che “*poppante*” e “*ti tiro una sberla*” o “*ti prendo a sberle*” possono essere state espressioni usate dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]).

In relazione alla posizione di [REDACTED] vanno menzionati – accanto ai commenti tecnici che ella aveva nell'immediatezza percepito come umilianti ma dei quali poi aveva compreso il senso, cui l'atleta ha genericamente accennato quando è stata escussa a s.i.t. – quantomeno i seguenti episodi, emersi dall'analisi dei dati contenuti sui dispositivi elettronici e dall'attività di captazione.

In un'occasione, durante un allenamento, [REDACTED] [REDACTED] le aveva “lanciato dietro il guinzaglio del cane”, urlandole contro. A tal proposito, durante le s.i.t. del 24.2.2024 l'atleta ha puntualizzato quanto segue: “*Io in generale sono una che esagera un po' per farsi compatire, il guinzaglio non me lo ha tirato lo ha lanciato a terra, era un periodo in cui ero molto nervosa ed ogni cosa che sentivo me la faceva percepire amplificata*”.

Come si ricava dalla conversazione di cui al progr. 554 del 5.12.2022 tra [REDACTED] ed [REDACTED], inoltre, quest'ultima aveva preteso che [REDACTED] partecipasse all'allenamento/esibizione in presenza di alcuni giudici *nonostante avesse vomito e dissenteria*, sebbene la stessa [REDACTED] avesse cercato di farla ragionare dicendo che non era il caso di insistere, dal momento che poteva essere sostituita dalla riserva.

È alquanto significativa anche la conversazione tra [REDACTED] e il padre di cui al progr. 14 del 18.11.2022, dalla quale si evince che la stessa [REDACTED] era stata “trattata peggio” di [REDACTED], e quella tra la già menzionata [REDACTED] e l'indagata [REDACTED] di cui al progr. 55 del 18.11.2022, in cui la [REDACTED] faceva riferimento alla chat con [REDACTED] in cui quest'ultima si lamentava delle umiliazioni ricevute dalla [REDACTED] a proposito del peso.

Con riferimento alla *noncuranza talora manifestata dall'allenatrice [REDACTED] rispetto alle condizioni fisiche delle atlete*, vale la pena di evidenziare che oltre agli episodi che si sono descritti, e che vedono protagoniste le quattro atlete individuate come persone offese, le indagini ne hanno fatti emergere altri, che peraltro riguardavano ginnaste a lei quantomeno non ostili.

Si allude all'imposizione ad [REDACTED] [REDACTED] – rientrata in squadra dopo una miocardite - di “fare il giro panché”, *superando le pulsazioni cardiache consigliate*, di cui [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] parlavano nella conversazione di cui al progr. 102 del 7.11.2023, e al fatto che, durante un allenamento a porte aperte, ad una delle atlete (la già menzionata [REDACTED]) fosse “uscito

un ginocchio” durante un esercizio e fosse stata “lasciata lì sulla pedana” e sostituita con [REDACTED], perché la cosa importante in quel momento era “far proseguire l’esibizione” (come la stessa [REDACTED] ha riferito in occasione delle s.i.t. del 27.12.2022, esternando il proprio disagio per l’accaduto).

In ossequio all’*orientamento consolidato in tema di violenza assistita*, poi, è appena il caso di evidenziare come la circostanza che le condotte vessatorie perpetrate nei confronti della singola atleta avvenissero alla presenza delle altre valga ad integrare *un’ulteriore condotta maltrattante nei confronti delle involontarie spettatrici*. Sebbene il suddetto indirizzo si sia sviluppato, nella giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai *figli minori* costretti ad assistere alle liti tra i genitori in ipotesi di violenza domestica, il peculiare contesto che qui viene in rilievo impone, quantomeno, di valutare la rilevanza penale della violenza assistita *anche in relazione alle posizioni delle atlete maggiorenti*, alla luce dell’accertata abitudine delle condotte e della loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nelle spettatrici passive.

Un altro profilo rispetto al quale non è possibile condividere le conclusioni dei P.M. è l’*asserita irrilevanza delle condotte omissive*, che sarebbero imputabili alla F.G.I. e non all’allenatrice [REDACTED] nonostante il “ruolo di potere dalla stessa rivestito in ambito federale e nel CONI” (come si legge testualmente nella richiesta di archiviazione).

Prescindendo dalle valutazioni di natura prettamente civilistica in ordine ad una *responsabilità della F.G.I. per omesso controllo* a fronte delle carenze strutturali individuate dai P.M., che non vengono in esame in questa sede, chi scrive ritiene che nel caso di specie siano addebitabili ad [REDACTED] *condotte omissive gravemente offensive del bene giuridico di categoria e del bene giuridico specificamente tutelati dall’art. 572 c.p.*

L’*assenza di un contratto scritto* tra gli esercenti la potestà genitoriale e l’Accademia Internazionale di Ginnastica ritmica di [REDACTED] non sta a significare che, nel caso di specie, non fosse comunque ravvisabile una fattispecie contrattuale produttiva di obbligazioni, conclusasi quantomeno *per facta concludentia*.

A ben guardare, l’*atto di iscrizione delle atlete alla Federazione* può essere inquadrato come il *primo atto contrattuale* sulla scorta del quale ricostruire la fattispecie dal punto di vista civilistico.

Parimenti significativa, in tal senso, appare la *lettera di convocazione all’Accademia*, a seguito della quale le ginnaste – a quell’epoca minorenni – si erano allontanate dai rispettivi nuclei familiari (e, conseguentemente, dagli esercenti la responsabilità genitoriale) per essere affidate ad [REDACTED], che ne era la direttrice tecnica, e al suo staff.

Ad ogni modo, nel caso di specie può altresì agevolmente ravvisarsi un “*contatto sociale qualificato*” *produttivo di obblighi di protezione*, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in materia civile.

Come noto, l’art. 1173 c.c. stabilisce che le fonti di obbligazione non sono solo il contratto o il fatto illecito, ma anche “*ogni altro atto o fatto idoneo*” a produrle.

L’art. 1176 c.c., inoltre, impone al debitore l’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni secondo diligenza, che il primo comma della norma declina come diligenza cd. “del buon padre di famiglia”,

applicabile nella maggior parte dei casi, e il secondo comma come “*diligenza qualificata*”, relativa ai rapporti tra professionisti, da valutarsi con specifico riguardo al tipo di attività svolta.

Nell'interpretare il dettato dell'art. 1173 c.c. e nell'enucleare la tesi del cd. “contatto sociale qualificato”, la Suprema Corte è da tempo giunta ad affermare che sussiste un'obbligazione ogniqualvolta un soggetto agente sia investito di un determinato *status* che gli attribuisce un *dovere di solidarietà sociale* – e conseguentemente di “diligenza qualificata”, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c. – *anche in mancanza di un vero e proprio contratto*. Da tale “contatto sociale” discendono reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione – ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175, 1176 e 1375 c.p. – che, *pur essendo estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, sono comunque coinvolti nella realizzazione del risultato negoziale programmato*¹².

In relazione alla *responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, cui la fattispecie in esame pare del tutto equiparabile* sotto questo profilo, pare opportuno citare per lo meno Cass., sez. III civile, sent. n. 24456 del 18.11.2005¹³ e, più di recente, Cass., sez. III civile, sent. n. 10516 del 28.4.2017, a tenore della quale “In tema di danni subiti dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall' *iscrizione scolastica* e dal *contatto sociale qualificato*, implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere *individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio*, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi

¹² Vale la pena di menzionare, *ex multis*, Cass., sez. III civile, sent. n. 24071 del 13.10.2017, a tenore della quale “Il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo *un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale*, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità di un'azienda termale per il mancato tempestivo intervento in ausilio ad una persona in occasionale difficoltà, la quale si era procurata lesioni personali mentre usciva dalla vasca termale dopo aver inutilmente atteso il personale di cui aveva richiesto l'assistenza)”.

¹³ La sentenza ha affermato il principio di diritto secondo cui “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - *l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni*, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - *tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza*, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Nel correggere, ex art. 384, 2° comma, cod. proc. civ., la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della responsabilità contrattuale secondo il principio affermato da Cass., Sez. Un. n. 9346 del 2002, la S.C. ha ritenuto - in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito - non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di “*culpa in vigilando*”, in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepta nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità)”.

impongono il controllo e la vigilanza del detto minore *fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia.* (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale dell'amministrazione scolastica e dell'insegnante per avere quest'ultimo, accompagnando spontaneamente gli allievi allo scuolabus fermo nelle vicinanze della scuola, come da consuetudine invalsa da tempo e non contrastata dal dirigente scolastico, omesso di verificare che tutti gli scolari fossero saliti a bordo ed indotto, così, il conducente ad avviare la marcia, in tal modo causando la morte di uno di loro, rimasto incastrato nella porta del pullman e quindi travolto dallo stesso mezzo)".

È peraltro interessante notare che, per la giurisprudenza civile, *l'eventuale esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria in soggetto affidatario*, sul quale permane il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità "da contatto sociale qualificato", che implica l'assunzione dei doveri di protezione enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. In tal caso, i doveri di protezione rimangono sull'istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace finché non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia; soggetto che, evidentemente, non può coincidere con quello cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni di competenza dell'affidatario (cfr., oltre alla già citata Cass., sez. III civile, sent. n. 10516 del 28.4.2017, anche l'ord. n. 28285/2019).

Nella fattispecie concreta che viene in rilievo in questa sede, le atlete – iscritte alla F.G.I., che sosteneva le spese mediche e sportive e i costi di vitto e alloggio – vivevano lontane dalle loro famiglie, non frequentavano istituti scolastici, non avevano alcun tipo di vita sociale, ma trascorrevano la gran parte delle giornate ad allenarsi in palestra (approssimativamente, dalle 8.00 alle 18.00, con un'ora di pausa per il pranzo).

Il tempo che le ginnaste potevano dedicare all'istruzione e allo svago era solo residuale, e di rado ricevevano visite da parte di amici e parenti, che comunque non si trattenevano più di un paio di giorni.

A ciò si aggiunga che le atlete soggiornavano in albergo, dove non usufruivano di un servizio mensa dedicato, e avevano come unico punto di riferimento una collaboratrice di ██████████, incaricata di accompagnarle nel caso in cui avessero dovuto effettuare visite mediche o fare acquisti. Dai racconti di quelle che sono state escusse a s.i.t., peraltro, si ricava che anche questa blanda forma di supervisione veniva poco esercitata, e che in caso di bisogno le ragazze minorenni erano solite rivolgersi alle compagne che avevano già compiuto la maggiore età.

Le caratteristiche dell'affidamento *rendevano di fatto impossibile l'esercizio del controllo da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale* e, corrispondentemente, *accrescevano l'ampiezza dell'obbligo di protezione gravante sui soggetti cui le minori erano affidate*, rendendo necessaria una supervisione a trecentosessanta gradi sul loro benessere fisio-psichico.

Il suddetto obbligo di protezione andava ad aggiungersi alle prestazioni tipiche derivanti dal rapporto contrattuale, certamente ricostruibile – come si è detto – a partire dall'atto di iscrizione alla F.G.I. e dalla successiva lettera di convocazione all'Accademia ██████████.

In tale contesto, dunque, le condotte omissive individuate dai P.M. possono essere ricondotte nell'alveo del primo comma dell'art. 572 c.p., contribuendo ad integrare il requisito dell'abitudine.

Spiccano, tra queste, la *mancata predisposizione di supporti di tipo nutrizionale e psicologico* e l'*omesso controllo a fronte di situazioni di rischio ampiamente verificatesi in passato* (quali l'*assunzione in dosi massicce di lassativi*, che peraltro le atlete minorenni non potevano acquistare da sole in farmacia, o l'*induzione del vomito* per scongiurare gli aumenti di peso, spesso a seguito di disordini alimentari). A questo proposito, l'*introduzione delle figure del nutrizionista e dello psicologo*, avvenuta soltanto tardivamente, quando le problematiche poi al centro del caso mediatico erano già emerse sui profili social di alcune ex atlete, non vale certo a sanare *ex post* le suddette carenze, ma si mostra piuttosto come un tentativo di riabilitare l'immagine dell'Accademia e, in generale, del mondo della ginnastica ritmica a livelli agonisti, *non accompagnato da una sincera attenzione per l'effettivo benessere delle ginnaste*. Sul punto, è dirimente osservare come [REDACTED] [REDACTED] avesse nel tempo *ignorato le richieste di un supporto nutrizionale e psicologico avanzate da alcune delle atlete*, e avesse *disincentivato o comunque mal tollerato le iniziative in tal senso assunte da molte di esse in via autonoma e a proprie spese*. Emblematica, sul punto, la deposizione di [REDACTED] [REDACTED], che ha riferito che l'indagata le aveva consigliato di rivolgersi ad una "maga" di sua fiducia dalla quale riteneva che le atlete potessero farsi supportare, e dalla quale la stessa [REDACTED] si era effettivamente recata una volta; ma è doveroso fare almeno un accenno alla chat di cui al progr. n. 3154 del 4.7.2020 tra [REDACTED] [REDACTED] e il fidanzato dell'epoca [REDACTED] [REDACTED], che, da nuotatore professionista, chiedeva alla giovane, preoccupata in vista della preparazione per le olimpiadi di Tokyo: "*Non fate incontri con mental trainer?*" e si sentiva rispondere "*Non vuole la nostra allenatrice*" (...) "*Lei sa bene che tutto quello che passiamo in palestra non è normale*" (cfr. l'allegato 169 all'annotazione conclusiva del 7.5.2024).

In secondo luogo, le indagini hanno consentito di acclarare l'*assoluta mancanza di indipendenza del nutrizionista e dello psicologo introdotti nello staff di* [REDACTED], che erano a lei legati da vincoli *lato sensu* familiari o amicali.

Come si evince dalla conversazione di cui al progr. n. 18 del 17.11.2022 tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] – figlio del compagno della stessa [REDACTED] – quest'ultimo aveva iniziato a lavorare per la Federazione già nell'ottobre 2019, per poi terminare la scuola di formazione nel giugno 2020 e stipulare il contratto con la F.G.I. a metà febbraio 2021. Colpisce il fatto che, fra tante figure professionali più qualificate, sia stato introdotto nello staff *in qualità di dietista* un soggetto che in quel momento non aveva neppure terminato il percorso di studi (sul punto, si veda anche la conversazione di cui al progr. n. 535 del 19.11.2022 tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] zia dell'atleta [REDACTED], nella quale la prima esternava le ragioni di tale scelta, effettuata in buona fede pensando che si trattasse di una persona motivata più dall'amicizia e dalla passione che dalla retribuzione economica).

Quanto allo psicologo [REDACTED], le indagini hanno fatto emergere quanto fosse giustificata la *diffidenza esternata da molte delle atlete escuse a s.i.t.* nei confronti del medesimo, con il quale avevano difficoltà ad aprirsi perché *temevano che lo stesso potesse riportare le loro confidenze all'allenatrice*.

Emblematiche, a tal proposito, le email inviate il 5.8.2020 e il 13.8.2020 dallo stesso [REDACTED], dalle quali si evince che la relazione a sua firma su [REDACTED], inoltrata al presidente [REDACTED] [REDACTED] e al segretario [REDACTED] [REDACTED] a seguito della decisione della ginnasta di ritirarsi dall'attività agonistica, era stata sottoposta alla preventiva approvazione della [REDACTED] ("*Importante per me ora sapere se va bene per te. Attendo tue impressioni e suggerimenti*").

Anche la psicologa successivamente designata dal C.O.N.I., [REDACTED] [REDACTED], aveva almeno in un'occasione riferito alla [REDACTED] le confidenze ricevute dalle atlete e da [REDACTED] [REDACTED], come dimostra la conversazione di cui al progr. 42 intervenuta il 19.11.2023 tra [REDACTED] [REDACTED] e la stessa [REDACTED].

La circostanza che, sia pur tardivamente, Emanuela [REDACTED] abbia arricchito lo staff con le figure di un nutrizionista e di uno psicologo dimostra piuttosto, in una diversa ottica, come la stessa fosse nella posizione di prendere una simile iniziativa *indipendentemente da una decisione della Federazione in tal senso*, e rende ancor più grave la totale mancanza di attenzione ai bisogni espressi da molte delle atlete.

Meritano una riflessione a parte le *operazioni di pesatura*.

Non si dubita del fatto che, per atlete della squadra nazionale di ginnastica ritmica, quella di tenere sotto controllo il peso corporeo sia un'esigenza reale. Come ha ben messo in rilievo la difesa [REDACTED], ciò non solo perché la disciplina persegue l'elasticità, l'ampiezza dei salti e l'eleganza del gesto e perché "corpi filiformi e aggraziati", oltre a soddisfare un ideale di tipo estetico, sono funzionali alla gestualità sportiva, in un'ottica di omogeneità di squadra, ma *anche al fine di prevenire eventuali infortuni*: in molti esercizi, infatti, le ginnaste sono chiamate a sollevarsi da terra con il sostegno delle compagne e/o degli attrezzi, sicché l'aumento ponderale di taluna di esse è un elemento di rischio per l'interessata e per il resto del gruppo (laddove, ovviamente, lo stesso sia apprezzabile).

Non può, pertanto, attribuirsi rilevanza penale alle condotte di rilevazione del peso corporeo in sé e per sé considerate, anche se poste in essere più volte alla settimana, o addirittura giornalmente.

Destano, viceversa, più di qualche perplessità le *modalità inutilmente afflittive connaturate alla dimensione "pubblica" dell'operazione*: le ginnaste venivano pesate una dopo l'altra negli spogliatoi, al loro arrivo in palestra, e attendevano il proprio turno in fila, in mutande, perché anche il reggiseno avrebbe potuto influire negativamente sul risultato. Più di un'atleta ha, inoltre, riferito di *insulti rivolti pubblicamente dalle allenatrici a coloro che erano ingrassate anche solo di qualche etto*, che venivano perciò *prese di mira durante il successivo allenamento*. In questo modo, il peso rilevato condizionava l'andamento della giornata e, più in generale, il comportamento alimentare delle atlete, che temendo un incremento ponderale e le sue conseguenze *erano portate a saltare i pasti, a limitare il consumo d'acqua e/o ad assumere lassativi*, specie nel caso in cui avessero fatto disordini (anche come "gratificazione compensativa" o nei pochi momenti di svago loro concessi).

Emblematici, sul punto, i contenuti estrapolati dallo smartphone di [REDACTED], riportati alle pp. 63 ss. della richiesta di archiviazione, e in particolare i messaggi inoltrati dall'atleta nel dicembre 2021 in cui la stessa evidenziava che ciascuna delle ginnaste conosceva a memoria il peso delle compagne di squadra e che, solo a guardarle, riusciva a rendersi conto di aumenti o diminuzioni di pochi etti, chiosando infine: *"Bilancia nel cervello (...). Ci pensano anche in trasferta. Ma poi le scene sono da manicomio. Tutte nude in fila. Non si può vedere. Beh basta ecco. Fine di questa storia di merda"*.

In quest'ottica, non pare dirimente il fatto che, nel corso del tempo, le operazioni di pesatura si fossero diradate: il timore per le conseguenze degli incrementi ponderali era, infatti, a tal punto radicato nelle atlete che le stesse si sentivano condizionate *a prescindere dalla frequenza dei controlli* (si veda

ancora, sul punto, la già richiamata conversazione di cui al progr. 507 intercorsa il 5.12.2022 tra [REDACTED] e [REDACTED]).

La rilevanza penale delle suddette condotte può essere ancor meglio apprezzata alla luce della *mancata predisposizione di qualsivoglia supporto nutrizionale*, accompagnata da *indicazioni approssimative e del tutto prive di fondamento scientifico* quale quella per cui il peso delle atlete avrebbe dovuto essere di venti chili inferiore rispetto alla loro altezza (come ha riferito [REDACTED], che, essendo alta 178 cm, secondo i suggerimenti di [REDACTED] avrebbe potuto pesare, al più, 58 kg).

Alle ginnaste era imposto un “obbligo di risultato”, e non importava come lo avrebbero raggiunto, anche a scapito della loro salute ([REDACTED] ha spiegato, esemplificativamente, che se una delle ragazze avesse mangiato della torta ma il suo peso fosse diminuito nessuno l'avrebbe ripresa). Emblematica, in proposito, la deposizione di [REDACTED], che in sede di s.i.t. il 28.11.2022 ha spiegato di essere riuscita a barcamenarsi in quella situazione alla luce della buona educazione alimentare che aveva ricevuto in famiglia, ma che, pur non avendo mai avuto problemi di peso, era diventata ossessivamente attenta a questo aspetto (“*In camera io avevo una bilancia e mi controllavo, questa cosa del peso era diventata un po' un'ossessione*”), anche perché, in assenza di una guida, non disponeva delle nozioni per distinguere, ad esempio, tra massa grassa e massa magra (che notoriamente pesa di più).

Da questo punto di vista, *l'argomento difensivo ricorrente secondo cui il fatto che il quaderno su cui veniva annotato il peso delle atlete avesse, nel tempo, registrato solo aumenti e non diminuzioni di peso* (cfr. sul punto la conversazione di cui al progr. n. 122 intercorsa il 19.11.2022 tra [REDACTED] e la delegata della F.G.I. [REDACTED]) appare certamente depotenziato, posto che *gli incrementi ponderali non sono necessariamente legati all'alimentazione*, ma possono dipendere anche da altri fattori (quali, appunto, l'incremento dell'indice di massa magra o i cambiamenti ormonali).

Non può, del resto, essere un caso che molte delle atlete abbiano, nel tempo, sviluppato *disturbi alimentari* (come si evince dalle rispettive deposizioni, dalle conversazioni oggetto di captazione e dai contenuti estrapolati dai dispositivi in sequestro). Si tornerà su questo aspetto a breve, a proposito della configurabilità dei maltrattamenti aggravati dall'evento lesioni ai sensi dell'art. 572 co. 3 c.p.

Per quel che concerne l'elemento soggettivo, è *del tutto irrilevante che l'allenatrice [REDACTED] fosse animata dall'intento di far conseguire alla squadra risultati di rilievo*, o che – almeno dal suo punto di vista – avesse costruito con le singole atlete rapporti personali significativi, in parte documentati dai messaggi prodotti dalla difesa.

Non compete certo a questo giudice valutare la qualità delle relazioni instaurate da Emanuela [REDACTED] con le atlete affidate alle sue cure e con il resto dello staff – indubitabilmente complesse e mutevoli a seconda delle condizioni al contorno –, e men che meno esprimere un giudizio sulla sua persona o sulla sua carriera di allenatrice. Quel che viene qui richiesto è, semplicemente, di verificare la rispondenza o meno al tipo legale delle condotte, attive ed omissive, che sono emerse nel corso delle indagini, e che sul piano soggettivo appaiono effettivamente sorrette dal dolo generico – *sub specie* di dolo unitario – richiesto dall'art. 572 c.p., che come si è detto consiste nella consapevolezza e nella volontà dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta

in essere in precedenza, idonea a ledere il bene giuridico tutelato.

L'allenatrice [REDACTED] non poteva non essere consapevole della valenza potenzialmente maltrattante degli insulti, dei commenti denigratori, delle manifestazioni di rabbia che talvolta la portavano a lanciare oggetti o a rovesciare mobili e che, come riferito da molte delle atlete, erano *comportamenti non occasionali ma ricorrenti nel corso degli allenamenti*. Lo stesso è a dirsi in relazione alle condotte omissive, dato che *più ginnaste le avevano, nel tempo, manifestato la necessità di un supporto nutrizionale e psicologico*, che la stessa aveva per lungo tempo deliberatamente ignorato.

Come si è accennato, gli elementi di prova acquisiti paiono sufficienti per contestare la *fattispecie di maltrattamenti aggravata dall'evento lesioni* di cui all'art. 572 co. 3 c.p. in relazione alle posizioni di tutte le atlete individuate come persone offese.

Conviene soffermarsi brevemente su ciascuna di esse.

Nelle s.i.t. del 28.11.2022 [REDACTED] ha dichiarato che dopo l'infortunio alla spalla, quando era tornata titolare, aveva sofferto di *acne da stress* e di *perdita dei capelli*, e che tutto ciò era così evidente che tutte le sue compagne se n'erano accorte. Ha menzionato, poi, *disturbi alimentari*, più che altro legati all'assenza di una guida di tipo nutrizionale (*"Io mangiavo tanto ero un po' ossessionata, ogni tanto mangiavo piatto di pasta, frutta, yogurt e poi andavo in camera e mangiavo 10 biscotti. Alle volte mi privavano della cena per mangiare un gelato quattro gusti, a casa non ho mai fatto certe cose. Quando sei lì ti sembra tutto normale, di avere tutto sotto controllo ma poi quando ne esci ti accorgi che non è normale. In camera avevamo certe schifezze, le allenatrici non lo immaginavano perché non c'era una cultura del cibo"*). L'atleta ha, inoltre, riferito che già *quando era nella squadra nazionale andava da una psicologa di nascosto, perché non voleva passare per "debole" o "pazza"*, e che quando si era ritirata provava rabbia ma le sembrava di sentirsi forte, per cui aveva atteso ancora un anno prima di rendersi conto della necessità di effettuare un percorso psicologico per curare le sue "cicatrici".

In atti figurano le relazioni delle psicologhe e psicoterapeute dott.ssa [REDACTED] e [REDACTED]. Quest'ultima, in particolare, ha rilevato la seguente sintomatologia: *sofferenza psicologica e malessere nel ricordo degli eventi; sogni angoscianti e ricorrenti riguardo ad alcuni eventi; paura dell'eccessivo aumento di peso; distorsione dell'immagine corporea* (cfr. la relazione a firma della dott.ssa [REDACTED]).

[REDACTED], nelle s.i.t. del 14.11.2022, ha invece parlato di *amenorrea durata molti mesi*, di *insonnia*, di *attacchi di panico*, e ha dichiarato di essere stata e di essere ancora in cura da una psicologa. È agli atti la relazione della dott.ssa [REDACTED], che in data 21.11.2022 ha evidenziato come al momento del primo accesso in studio, nell'agosto 2021, la giovane presentasse *"un quadro sintomatologico alquanto severo: angoscia di morte, insonnia, amenorrea, calo ponderale significativo, emicranee ricorrenti, perdita di capelli, paura del cibo"*.

In occasione delle s.i.t. del 14.11.2022, [REDACTED] ha dichiarato, dal canto suo, di aver sofferto di *ansia e attacchi di panico*, inizialmente in camera e poi anche in palestra, di *insonnia* e di *incubi notturni nei quali sognava di venir pesata in continuazione*, e di aver provato *vergogna per il proprio aspetto fisico*, al punto da camminare con la borsa dietro il sedere perché riteneva che fosse grosso o da evitare di uscire con le altre atlete o di andare in vacanza con loro perché aveva iniziato ad odiarsi. Come si è detto, è agli atti la relazione della psicologa dott. [REDACTED], che ha seguito e tuttora segue la persona offesa.

Quanto alla posizione di [REDACTED], colpiscono le sue *conversazioni sulla piattaforma WhatsApp con il preparatore atletico [REDACTED], depositario delle sue confidenze*, nelle date dell'8.1.2021, del 13.1.2021, del 4.2.2021 e del 16.2.2021, e con l'allora fidanzato [REDACTED] in data 4.7.2020 e 15.2.2021, dalle quali si evince, tra l'altro:

- che [REDACTED] [REDACTED] aveva ritenuto necessario rivolgersi a una psicologa, all'insaputa di [REDACTED] [REDACTED], che non avrebbe approvato questa scelta;

- che, guardandosi allo specchio, la giovane atleta vedeva i suoi denti "sempre più rovinati e distrutti";

- che il 13.1.2021 era stato "il primo pomeriggio libero che non passava davanti all'acqua del water".

Alla luce di tali elementi, è del tutto ragionevole ritenere che le giovani atlete avessero riportato *disturbi psico-somatici e/o alimentari causalmente riconducibili alle condotte attive ed omissive poste in essere dall'allenatrice [REDACTED] e da quest'ultima prevedibili*, alla luce dell'esperienza maturata nel tempo e della diretta cognizione delle vicissitudini personali di altre atlete che, in passato, avevano sofferto di disturbi analoghi (*in primis, [REDACTED] [REDACTED]*).

Poco importa che, accanto alle condotte ascrivibili alla direttrice tecnica, vi fossero delle *concause*: basti richiamare, sul punto, Cass., sez. VI, sent. n. 4121 del 16.5.2019, a tenore della quale "In tema di maltrattamenti in famiglia seguiti da lesioni o morte della vittima, *l'espressione "derivare" di cui all'art. 572, comma terzo, cod. pen. deve essere interpretata in relazione ai principi posti dall'art. 41 cod. pen.* e, pertanto, impone un rinvio alle regole con cui è regolamentata l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore di un reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la patologia da cui sarebbe stato affetto il minore deceduto non interrompeva il nesso di causalità tra i maltrattamenti e l'evento morte, *potendo assurgere, al più, quale concausa dell'evento morte*, non essendo idonea a rendere irrilevante il fatto violento del ricorrente)".

Non pare, ad ogni modo, che possa configurarsi in capo ad [REDACTED] [REDACTED] una *responsabilità per omesso impedimento del predetto evento-lesioni ai sensi dell'art. 40 co. 2 c.p.*, avendo ella quantomeno *contribuito a cagionarlo*: in virtù del *criterio dell'assorbimento*, la condotta impeditiva omessa andrebbe infatti inquadrata come un *post factum* non punibile (cfr., *mutatis mutandis*, Cass., sez. IV, sent. n. 17220, che ha affermato che la condotta di omissione di soccorso da parte di chi ha volontariamente inferto lesioni alla vittima è una normale prosecuzione della condotta diretta a ledere e, in quanto tale, costituisce un *postfactum non punibile*, e analogamente Cass., sez. V, sent. 1493 del 24.5.1984, secondo cui "Non è configurabile il concorso tra i delitti di omicidio doloso o preterintenzionale ovvero di lesioni volontarie ed il delitto di omissione di soccorso").

La differenziazione tra le posizioni delle due indagate

In conclusione, l'applicazione delle coordinate ermeneutiche in precedenza tracciate alla fattispecie in esame impone di rigettare la richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in relazione alle posizioni di [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], ordinando l'imputazione coatta per il delitto di cui all'art. 572

c.p.

Come si è visto, infatti, gli atti di indagine hanno fatto emergere a suo carico, in riferimento a ciascuna delle vittime, una pluralità di condotte attive e omissive, tra loro legate da un nesso di abitudine e da un dolo unitario.

L'Ufficio di Procura valuterà *se contestare la fattispecie aggravata dall'evento-lesioni di cui all'art. 572 co. 3 c.p.* e – tenuto conto della rilevanza, al metro dell'art. 572 co. 1 c.p., delle condotte omissive e della cd. violenza assistita – *se procedere ad ulteriori iscrizioni, individuando altre persone offese* oltre a quelle già identificate come tali.

Per quel che concerne la posizione di [REDACTED], la richiesta di archiviazione merita invece accoglimento per diversi ordini di ragioni, che concernono per lo più il profilo soggettivo.

Se può ritenersi acclarato che, in ripetute occasioni, l'indagata abbia pronunciato *commenti offensivi legati al peso delle atlete*, e che almeno in qualche caso la stessa, per compiacere la direttrice tecnica [REDACTED] o quantomeno per non incorrere nelle sue ire, abbia assunto *condotte vessatorie nei confronti di alcune ginnaste* (ad esempio “prendendo di mira” quelle che, alla rilevazione mattutina del peso, avevano evidenziato un aumento ponderale più o meno significativo), ben più incerta appare la prova del dolo richiesto dall'art. 572 c.p.

Occorre, in primo luogo, sottolineare che *l'italiano non è la lingua madre di [REDACTED]*, sicché non si può escludere che la stessa potesse non rendersi pienamente conto della portata offensiva di espressioni utilizzate.

L'attività di captazione e l'analisi dei contenuti estrapolati dai dispositivi elettronici in sequestro hanno, inoltre, evidenziato *plurimi interventi della [REDACTED] a sostegno delle atlete*. Emblematiche la conversazione di cui al progr. n. 554 del 5.12.2024, già menzionata in precedenza, in cui l'indagata invitava [REDACTED] a sostituire [REDACTED] con una delle riserve a causa dello stato di indisposizione di quest'ultima, e quella di cui al progr. n. 102 del 7.11.2022 tra [REDACTED] e [REDACTED], da cui si evince che la [REDACTED] aveva cercato di evitare che ad [REDACTED], rientrata in squadra dopo una miocardite, venisse fatto fare il “giro panché”, sconsigliato dai medici; ma merita di essere richiamata anche la conversazione di cui al progr. 102 del 7.11.2023, in cui [REDACTED] ricordava, tra l'altro, a [REDACTED] dell'occasione in cui era uscita sotto la pioggia a rincorrere [REDACTED] nel parco dopo una delle sue fughe, o dell'episodio in cui entrambe erano rimaste nello spogliatoio a parlare con lei per quaranta minuti, in un momento di crisi in cui la giovane minacciava di lasciare la squadra.

Significative le parole usate da [REDACTED]: *“ti sei sempre messa in mezzo, sei sempre stata pro loro, hai sempre mediato. Ti sei sempre messa in mezzo nel momento in cui c'era casino tra loro e lei, sempre”*.

Dalla conversazione di cui al progr. n. 123 del 25.11.2022 tra [REDACTED] e la madre si evince, inoltre, che – dopo l'esplosione del caso mediatico – sia la [REDACTED] sia la [REDACTED] *si erano rifiutate di continuare a pesare le atlete*, e che la [REDACTED] aveva suggerito alla [REDACTED] – che riteneva invece che fosse un'operazione necessaria, da fare quotidianamente, alla quale se del caso avrebbe provveduto in prima persona – di delegare tale compito a un nutrizionista.

Alquanto significativa, per differenziare la posizione di [REDACTED] da quella di [REDACTED], si mostra anche la più volte menzionata conversazione di cui al progr. 507 del

5.12.2022 tra [REDACTED] e [REDACTED], in cui quest'ultima parlava dei "danni psicologici" causati alle atlete dalle varie allenatrici ad eccezione di "[REDACTED]", "[REDACTED]", e appunto della stessa [REDACTED] (*"Ma tu... tu per me non sei una di queste persone ed io ti conosco bene, bene, bene., quindi non... a me dispiace solo che tu ti ritrovi in mezzo a questa gente, ecco, a me questo dispiace"*).

Come ben messo in luce dai P.M., infine, anche [REDACTED] e gli altri membri dello staff erano, a loro volta, *succubi delle intemperanze caratteriali di [REDACTED] [REDACTED] e non avevano alcun tipo di autonomia decisionale né la capacità di contrapporsi efficacemente al suo volere* (come dimostrano, appunto, gli interventi in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] che si sono menzionati in precedenza, rivelatisi del tutto inutili).

Nei confronti di [REDACTED] – ma analoghe considerazioni varrebbero per tutti gli altri collaboratori di [REDACTED] – non può, pertanto, essere formulata una ragionevole previsione di condanna ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 408 c.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento limitatamente alla posizione dell'indagata [REDACTED].

Visto l'art. 409 co. 5 c.p.p.,

ordina al P.M. di procedere all'imputazione nei confronti dell'indagata [REDACTED] per il delitto di cui all'art. 572 c.p., in relazione alle posizioni di tutte le atlete individuate come persone offese.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Monza, li 10 marzo 2025

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott.ssa Angela COLELLA